SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 febbraio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro* **Serie speciali,** *ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2006 è terminata il 29 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

Ministero delle attività produttive

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 febbraio 2006, n. **37.**

Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112

1. All'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «devono osservare» sono inserite le seguenti: «e promuovere»;

b) al comma 2, dopo le parole: «comunicazione commerciale e pubblicitaria.» è inserito il seguente periodo: «È comunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti alcool all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive»;

c) al comma 3, le parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» sono soppresse;

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprimono entro sessanta giorni dall'assegnazione»;

e) al comma 5, dopo le parole: «dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.» è inserito il seguente periodo: «In caso di violazione delle medesime norme non è comunque ammesso il pagamento in misura ridotta e non si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell'articolo 31 della legge n. 223 del 1990»;

f) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-*bis*. Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è in ogni caso assicurata un'adeguata partecipazione di esperti designati da associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonché da associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilità».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4964):

Presentato dall'on. GARNERO SANTACHÉ ed altri il 5 maggio 2004.

Assegnato alle Commissioni riunite IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e VII (Cultura) in sede referente il 18 maggio 2004 con pareri delle commissioni I, X e XII.

Esaminato dalle commissioni riunite il 1° - 7 e 15 luglio 2004; 14 e 22 settembre 2004; 17 novembre 2004.

Esaminato in aula il 22 novembre 2004 e approvato in un Testo Unificato con i nn.: A.C 5017 (BIANCHI CLERICI ed altri) e A.C. 5108 (COLASIO ed altri) il 9 febbraio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3296):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente), il 15 febbraio 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª, 14ª e speciale in materia d'infanzia e di minori.

Esaminato dalla 8ª commissione il 23 febbraio 2005; 2 - 15 e 16 marzo 2005; 19 aprile 2005; 14 - 15 e 21 giugno 2005.

Relazione scritta annunciata il 30 giugno 2005 (atto n. 3296 - A relatore sen. GRILLO).

Esaminato in aula e approvato con modificazioni, il 25 gennaio 2006.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La legge 3 maggio 2004, n. 112, recante: «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.» è pubblicata nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 5 maggio 2004.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 112 del 2004, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 10 *(Tutela dei minori nella programmazione televisiva).* — 1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell'art. 8, comma 1, e nell'art. 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive devono osservare *e promuovere* le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.

2. Le emittenti televisive sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. *È comunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria come oggetto bevande contenenti alcool all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive.* Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.

3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprimono entro sessanta giorni dall'assegnazione.

4. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Conseguentemente, all'art. 1, comma 6, lettera *b)*, numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto».

5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3 dell'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell'art. 31 della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. *In caso di violazione delle medesime norme non è comunque ammesso il pagamento in misura ridotta e non si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell'art. 31 della legge n. 223 del 1990*. Il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico all'attività del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista al comma 3 dell'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono elevati, in caso di violazione di norme in materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro.

7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia dì cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento a quelle previste dal presente articolo, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.

7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è in ogni caso assicurata un'adeguata partecipazione di esperti designati da associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonché da associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilità.

8. All'art. 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «E altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni».

9. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'art. 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.».

06G0055

LEGGE 6 febbraio 2006, n. **38.**

Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI BAMBINI E LA PEDOPORNOGRAFIA

Art. 1.

1. All'articolo 600-*bis* del codice penale, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi».

Art. 2.

1. All'articolo 600-*ter* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228»;

b) al terzo comma, dopo la parola: «divulga» è inserita la seguente: «, diffonde»;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164»;

d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità».

Art. 3.

1. L'articolo 600-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 600-*quater*. – *(Detenzione di materiale pornografico)*. – Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-*ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 600-*quater* del codice penale, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 600-*quater*. 1. *(Pornografia virtuale)*. Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali».

Art. 5.

1. All'articolo 600-*septies* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori».

Art. 6.

1. All'articolo 609-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-*bis*, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con per-

sona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni».

Art. 7.

1. All'articolo 609-*septies*, quarto comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «diciotto»;

b) il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza».

Art. 8.

1. All'articolo 609-*nonies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «La condanna» sono inserite le seguenti: «o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale»;

b) al numero 1), dopo le parole: «elemento costitutivo» sono inserite le seguenti: «o circostanza aggravante»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies*, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-*quater* e 609-*quinquies*, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori».

Art. 9.

1. All'articolo 734-*bis* del codice penale le parole: «600-*ter*, 600-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,».

Art. 10.

1. All'articolo 25-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)*, dopo le parole: «600-*ter*, primo e secondo comma,» sono inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,»;

b) alla lettera *c)*, dopo le parole: «e 600-*quater*,» sono inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,».

Art. 11.

1. All'articolo 444, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*,» sono inserite le seguenti: «i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo e terzo comma, 600-*ter*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, nonché 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale,».

Art. 12.

1. All'articolo 380, comma 2, lettera *d)*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-*ter*, commi primo e secondo,» sono inserite le seguenti: «anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,».

2. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *l)* è inserita la seguente:

«*l*-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-*ter*, quarto comma, e 600-*quater* del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1 del medesimo codice;».

Art. 13.

1. All'articolo 266, comma 1, lettera *f-bis)*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1 del medesimo codice».

Art. 14.

1. All'articolo 190-*bis*, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «600-*ter*, 600-*quater*,» sono inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,».

2. All'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «600-*ter*,» sono inserite le seguenti: «anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,».

3. All'articolo 398, comma 5-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «600-*ter*,» sono inserite le seguenti: «anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,».

Art. 15.

1. All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «articoli 575,» sono inserite le seguenti: «600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies*,» e dopo le parole: «dagli articoli 609-*bis*,» sono inserite le seguenti: «609-*ter*,».

Art. 16.

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, dopo le parole: «600-*quater*,» sono inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,».

2. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: «600-*quater*» sono inserite le seguenti: «, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, si applicano anche quando i delitti di cui all'articolo 600-*ter*, commi primo, secondo e terzo, del codice penale, sono commessi in relazione al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1 del medesimo codice.

Art. 17.

1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo, a decorrere dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: «Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ..... della legge ..... n. .... – La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle attività produttive.

Art. 18.

1. All'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo le parole: «600-*ter,* terzo comma, e 600-*quater* del codice penale,» sono inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater.*1 dello stesso codice,».

CAPO II.

NORME CONTRO LA PEDOPORNOGRAFIA A MEZZO INTERNET

Art. 19.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono inseriti i seguenti:

«Art. 14-*bis.* – *(Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET) – 1.* Presso l'organo del Ministero dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14, è istituito il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di seguito denominato "Centro", con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori avvalendosi della rete INTERNET e di altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato, nonché i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato.

2. Il Centro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti. Dall'istituzione e dal funzionamento del Centro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Il Centro comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità elementi informativi e dati statistici relativi alla pedopornografia sulla rete INTERNET, al fine della predisposizione del Piano nazionale di contrasto e pre-

venzione della pedofilia e della relazione annuale di cui all'articolo 17, comma 1.

Art. 14-*ter.* – *(Obblighi per fornitori dei servizi della società dell'informazione resi attraverso reti di comunicazione elettronica)* – *1.* I fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica sono obbligati, fermo restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti di settore, a segnalare al Centro, qualora ne vengano a conoscenza, le imprese o i soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico, nonché a comunicare senza indugio al Centro, che ne faccia richiesta, ogni informazione relativa ai contratti con tali imprese o soggetti.

2. I fornitori dei servizi per l'effetto della segnalazione di cui al comma 1 devono conservare il materiale oggetto della stessa per almeno quarantacinque giorni.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.

4. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 14-*quater.* – *(Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l'accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico)* – *1.* I fornitori di connettività alla rete INTERNET, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della rete INTERNET. Con il medesimo decreto viene altresì indicato il termine entro il quale i fornitori di connettività alla rete INTERNET devono dotarsi degli strumenti di filtraggio.

2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.

3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 14-*quinquies.* - *(Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico).* – *1.* Il Centro trasmette all'Ufficio italiano dei cambi (UIC), per la successiva comunicazione alle banche, agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e agli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, le informazioni di cui all'articolo 14-*bis* relative ai soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET e sulle altre reti di comunicazione.

2. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all'UIC ogni informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 14-*bis* l'UIC trasmette al Centro le informazioni acquisite ai sensi del comma 2.

4. Sono risolti di diritto i contratti stipulati dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, da Poste italiane Spa e dagli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento con i soggetti indicati ai sensi del comma 1, relativi all'accettazione, da parte di questi ultimi, di carte di pagamento.

5. Il Centro trasmette eventuali informazioni relative al titolare della carta di pagamento che ne abbia fatto utilizzo per l'acqui-

sto di materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET o su altre reti di comunicazione, alla banca, all'istituto di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e all'intermediario finanziario emittente la carta medesima, i quali possono chiedere informazioni ai titolari e revocare l'autorizzazione all'utilizzo della carta al rispettivo titolare.

6. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, in conformità con le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, segnalano i casi di revoca di cui al comma 5 nell'ambito delle segnalazioni previste per le carte di pagamento revocate ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

7. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all'UIC l'applicazione dei divieti, i casi di risoluzione di cui al comma 4 e ogni altra informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1. L'UIC trasmette le informazioni così acquisite al Centro.

8. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, per le pari opportunità e per l'innovazione e le tecnologie, di intesa con la Banca d'Italia e l'UIC, sentito l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le procedure e le modalità da applicare per la trasmissione riservata, mediante strumenti informatici e telematici, delle informazioni previste dal presente articolo.

9. La Banca d'Italia e l'UIC verificano l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e al regolamento previsto dal comma 8 da parte delle banche, degli istituti di moneta elettronica, di Poste italiane Spa e degli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento. In caso di violazione, ai responsabili è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 500.000. All'irrogazione della sanzione provvede la Banca d'Italia nei casi concernenti uso della moneta elettronica, ovvero il Ministro dell'economia e delle finanze, su segnalazione della Banca d'Italia o dell'UIC, negli altri casi. Si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

10. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, e sono destinate al finanziamento delle iniziative per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET».

2. Il decreto di cui all'articolo 14-*quater*, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il regolamento di cui all'articolo 14-*quinquies*, comma 8, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

1. All'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine è autorizzata l'istituzione

presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunità sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attività dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 1, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*
CASTELLI, *Ministro della giustizia*
PISANU, *Ministro dell'interno*
STANCA, *Ministro per l'innovazione e le tecnologie*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4599):

Presentato dal Ministro senza portafoglio per le Pari opportunità (PRESTIGIACOMO), dal Ministro della giustizia (CASTELLI), dal Ministro dell'interno (PISANU), dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (MARONI), dal Ministro delle comunicazioni (GASPARRI), dal Ministro senza portafoglio per l'innovazione e le tecnologie (STANCA), il 13 gennaio 2004.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 26 gennaio 2004 con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, IX, X e XII.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 23 marzo; 20 luglio; 4, 15 novembre 2004; 18, 19, 25, 26 gennaio; 9, 16, 22 febbraio; 15 marzo,13 aprile e 3 maggio 2005.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 5 maggio 2005.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, il 5, 18, 25 maggio e 14 giugno 2005 e approvato il 15 giugno 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3503):

Assegnato alla commissione speciale in materia d'infanzia e di minori, in sede referente, il 22 giugno 2005 con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 10ª.

Assegnato nuovamente alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e commissione speciale in materia d'infanzia e di minori, in sede referente, il 7 luglio 2005.

Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 21, 28 settembre; 5 ottobre; 16 e 23 novembre 2005.

Assegnato nuovamente alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e commissione speciale in materia d'infanzia e di minori, in sede deliberante, il 17 gennaio 2006.

Esaminato dalla commissione, in sede deliberante, il 17 gennaio 2006 e approvato il 18 gennaio 2006.

Camera dei deputati (atto n. 4599-B):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 23 gennaio 2006 con pareri delle Commissioni I e V.

Esaminato dalla II commissione e approvato il 23 gennaio 2006.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione di dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 600-*bi*s del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 600-*bis (Prostituzione minorile)*. — Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Salvo che l'atto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164. Nel caso in cui l'atto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena è aumentata in misura non superiore ai due terzi. Nel caso in cui l'atto di cui al secondo comma sia commesso nel confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma e persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 600-*ter* del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 600-*ter (Pornografia minorile)*. — *Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, *diffonde* o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 600-*septies* del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 600-*septies (Confisca e pene accessorie)*. — Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'art. 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e rado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.».

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 609-*quater* del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 609-*quater (Atti sessuali con minorenne)*. — Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-*bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e punito con la reclusione da tre a sei anni.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 609-*bis*, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età fra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'art. 609-*ter*, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.».

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 609-*septies* del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 609-*septies (Querela di parte)*. — I delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*quater* sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'art. 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui all'art. 609-*bis* è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni *diciotto;*

2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'art. 609-*quater*, ultimo comma.».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 609-*nonies* del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 609-*nonies (Pene accessorie ed altri effetti penali).* — La condanna *o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale* per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo *o circostanza aggravante* del reato;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 734-*bis* del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 734-*bis (Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale).* — Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, *600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1*, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi.».

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 25-*quinquies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 25-*quinquies (Delitti contro la personalità individuale).* — 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, *anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater,1,* e 600-*quinquies*, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, secondo comma, 600-*ter*, terzo e quarto comma, e 600-*quater*, *anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1,* la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere *a)* e *b)*, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.».

Nota all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 444 *(Applicazione della pena su richiesta).* — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater, i procedimenti i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale*, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.».

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale come modificati dalla legge qui pubblicata:

«Art. 380 *(Arresto obbligatorio in flagranza).* — 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'art. 600-*bis*, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'art. 600-*ter*, commi primo e secondo, *anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1,* e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'art. 600-*quinquies* del codice penale;

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, quella prevista dall'art. 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

e-bis) delitti di furto previsti dall'art. 624-*bis* del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416-*bis*, comma 2, del codice penale), delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416-*bis* del codice penale;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'art. 416, commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, *i)* del presente comma.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.».

«Art. 381 *(Arresto facoltativo in flagranza)*. — 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'art. 316 del codice penale;

b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319, comma 4, e 321 del codice penale;

c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 336, comma 2, del codice penale;

d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;

e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del codice penale;

f) lesione personale prevista dall'art. 582 del codice penale;

g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;

h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635, comma 2, del codice penale;

i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;

l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del codice penale;

l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico prevista dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1 del medesimo codice;

m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'art. 497-*bis* del codice penale.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

4-*bis*. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.».

Nota all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 266 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 266 *(Limiti di ammissibilità)*. — 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;

c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

e) delitti di contrabbando;

f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo dal telefono;

f-bis) delitti previsti dall'art. 600-*ter,* terzo comma, del codice penale, *anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater. 1 del medesimo codice.*

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.».

Nota all'art. 14:

— Si riporta il testo degli articoli 190-*bis* 392 e 398 del codice di procedura penale come modificati dalla legge qui pubblicata:

«Art. 190-*bis (Requisiti della prova in casi particolari).* — 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-*bis*, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'art. 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'art. 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.

1-*bis*. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-*bis,* primo comma, 600-*ter*, 600-*quater*, *anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1,* 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici.».

«Art. 392 *(Casi).* — 1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;

b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;

c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;

d) all'esame delle persone indicate nell'art. 210;

e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere *a)* e *b)*;

f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;

g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.

1-*bis*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, *anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1,* 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.

2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni.».

«Art. 398 *(Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio).* — 1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 396, comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.

2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:

a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;

b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;

c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.

3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l'avviso è comunicato al pubblico ministero.

3-*bis*. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'art. 393, comma 2-*bis.*

4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.

5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.

5-*bis*. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, *anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1,* 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.».

Nota all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.) come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 4-*bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti).* — 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58-*ter* della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'art. 416-*bis* del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale, all'art. 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'art. 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-*nonies* e 17-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefici suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui al primo periodo del presente comma purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso,

accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, n. 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'art. 114 ovvero dall'art. 116, secondo comma, del codice penale. I benefici di cui al presente comma possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: articoli 575, *600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies,* 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, art. 291-*ter* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, art. 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del medesimo testo unico, art. 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli *609-bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale e dall'art. 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.

2-*bis*. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, quarto periodo, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.

3-*bis*. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.».

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419 (Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 10 *(Disposizioni processuali).* — 1. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, *anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1,* 600-*quinquies*, 601, 602, 629, 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale e di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo dell'indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi di urgenza il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.

2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1 gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini, e provvedono.».

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 9 *(Condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione).* — 1. Alle persone che tengono le condotte o che si trovano nelle condizioni previste dai commi 2 e 5 possono essere applicate, secondo le disposizioni del presente Capo, speciali misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumità provvedendo, ove necessario, anche alla loro assistenza.

2. Le speciali misure di protezione sono applicate quando risulta la inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate, dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e risulta altresì che le persone nei cui confronti esse sono proposte versano in grave e attuale pericolo per effetto di talune delle condotte di collaborazione aventi le caratteristiche indicate nel comma 3 e tenute relativamente a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1,* e 600-*quinquies* del codice penale.

3. Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di protezione, assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere carattere di intrinseca attendibilità. Devono altresì avere carattere di novità o di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalità e le modalità operative di dette organizzazioni.

4. Se le speciali misure di protezione indicate nell'art. 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravità ed attualità del pericolo, esse possono essere applicate anche mediante la definizione di uno speciale programma di protezione i cui contenuti sono indicati nell'art. 13, comma 5.

5. Le speciali misure di protezione di cui al comma 4 possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonché, in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone. Il solo rapporto di parentela, affinità o coniugio, non determina, in difetto di stabile coabitazione, l'applicazione delle misure.

6. Nella determinazione delle situazioni di pericolo si tiene conto, oltre che dello spessore delle condotte di collaborazione o della rilevanza e qualità delle dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione del gruppo criminale in relazione al quale la collaborazione o le dichiarazioni sono rese, valutate con specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il gruppo è localmente in grado di valersi.».

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.):

«Art. 14 *(Attività di contrasto)*. — 1. Nell'ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell'organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata, possono, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, commi primo, secondo e terzo, e 600-*quinquies* del codice penale, introdotti dalla presente legge, procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione, nonché partecipare alle iniziative turistiche di cui all'art. 5 della presente legge. Dell'acquisto è data immediata comunicazione all'autorità giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini.

2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all'art. 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, commi primo, secondo e terzo, e 600-*quinquies* del codice penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma 1 anche per via telematica.

3. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, commi primo, secondo e terzo, e 600-*quinquies* del codice penale. Quando è identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento è adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.

4. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo.».

Nota all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'art. 17 della citata legge 3 agosto 1998, n. 269, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 17 *(Attività di coordinamento)*. — 1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3.

*1-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine è autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunità sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attività dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'art. 11-*ter, *comma 1, lettera* d), *della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater* e 600-*quinquies* del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo è destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, secondo comma, 600-*ter*, terzo comma, e 600-*quater* del codice penale, *anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-*quater.*1 dello stesso codice*, facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;

b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;

c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministro dell'interno, in virtù dell'accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di EUROPOL anche ai reati di sfruttameuto sessuale di minori, istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una unità specializzata di polizia giudiziaria, avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge.

6. Il Ministero dell'interno istituisce altresì presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei.

7. L'unità specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno.».

Nota all'art. 20:

— Per il testo dell'art. 17 della citata legge 3 agosto 1998, n. 269, vedi note all'art. 18.

06G0057

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2005, n. **300.**

Regolamento concernente le modalità di istituzione e di gestione del registro delle navi e dei galleggianti in servizio governativo non commerciale delle amministrazioni dello Stato, previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2003, n. 321.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 ottobre 2003, n. 321, recante ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico, riguardo alla bandiera dell'unità per ricerche costiere della NATO, con Annesso 1, firmato a Roma il 15 maggio 2001 ed a Norfolk il 20 giugno 2001, ed in particolare l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 4, comma 1, i quali prevedono l'emanazione di un regolamento di attuazione della legge medesima per definire le modalità di istituzione presso il Ministero della difesa del Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale, nel quale è iscritto il naviglio delle amministrazioni dello Stato il cui personale non è ad ordinamento militare;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 26 gennaio 1998, e successive modificazioni, concernente la struttura ordinativa e competenze della Direzione generale degli armamenti navali del Ministero della difesa, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1998;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, di approvazione del Codice della navigazione, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535, concernente foggia ed uso dell'emblema dello Stato;

Vista la legge 2 dicembre 1994, n. 689, concernente ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con Allegati e Atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'Accordo di applicazione della parte II della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, ed in particolare gli articoli 31 e 32 della parte II, sottosezione C e l'articolo 236 della parte XII, sezione 10, applicabili alle navi di Stato in servizio non commerciale;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, recante attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale, ed in particolare l'articolo 3, comma 2;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente codice delle assicurazioni private;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 13 giugno 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «nave»: qualsiasi costruzione di proprietà esclusiva delle amministrazioni dello Stato, destinata al trasporto per acqua per lo svolgimento di attività d'istituto, ovvero della NATO ed affidata ad amministrazioni dello Stato a seguito di accordi internazionali, dotata di:

1) equipaggio non sottoposto all'ordinamento militare, imbarcato ed alloggiato di massima stabilmente a bordo;

2) dimensioni e caratteristiche per la navigazione autonoma sul mare, sui laghi, sui fiumi, sui canali e sulle altre acque interne;

3) un comandante espressamente designato;

b) «galleggiante»: qualsiasi mezzo navale mobile di proprietà delle amministrazioni dello Stato, privo di autonomi mezzi di propulsione e di governo, e dotato di personale imbarcato stabilmente a bordo, addetto alla condotta del mezzo;

c) «servizio governativo non commerciale»: l'impiego della nave e del galleggiante in attività d'istituto

delle amministrazioni dello Stato, alle quali sono attribuite competenze in materia di: pubblica sicurezza; protezione dagli incendi; protezione dell'ambiente marino; trasporto di mezzi e di personale per la pubblica utilità e per le esigenze dell'amministrazione penitenziaria intervento in caso di calamità; sperimentazione tecnologica e ricerca scientifica oceanografica od ambientale marina.

Art. 2.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il regolamento disciplina le modalità di istituzione, redazione e gestione presso il Ministero della difesa del Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, nel quale è iscritto il naviglio di proprietà delle amministrazioni dello Stato il cui personale non è sottoposto all'ordinamento militare.

Art. 3.

Tenuta del Registro e modalità d'iscrizione

1. Presso la Direzione generale degli armamenti navali del Ministero della difesa, di seguito definita: «NAVARM», è tenuto, anche in via informatica, il Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale di cui all'articolo 2.

2. Il Registro, di cui al comma 1, è suddiviso in sezioni ripartite per navi e galleggianti, corrispondenti alle singole amministrazioni dello Stato che richiedono l'iscrizione.

3. L'iscrizione delle navi e dei galleggianti può essere effettuata per singolo naviglio o collettivamente per gruppi con caratteristiche identiche.

4. L'iscrizione nel Registro è effettuata su domanda dell'amministrazione dello Stato interessata. La domanda è corredata dei certificati degli enti tecnici competenti in materia di classificazione e certificazione delle navi secondo le vigenti disposizioni di legge. A conclusione dell'istruttoria da parte di NAVARM, per l'accertamento dei requisiti stabiliti dall'articolo 4, l'iscrizione è disposta con decreto del Ministero della difesa, nel quale è riportata l'indicazione dei dati identificativi del naviglio e del tipo di navigazione al quale è abilitato secondo la procedura di certificazione.

5. Il procedimento si conclude entro quattro mesi dalla data di ricezione della domanda di iscrizione, salva l'esigenza di ulteriore istruttoria, da esperirsi entro i due mesi successivi.

6. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, sono richiesti i seguenti dati identificativi:

a) tipo e classe del naviglio, ove prevista;

b) tipo di abilitazione alla navigazione, secondo quanto previsto dall'articolo 302 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

c) distintivo ottico;

d) nome dell'unità.

Art. 4.

Requisiti delle navi e dei galleggianti per per l'iscrizione nel Registro

1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, le amministrazioni dello Stato interessate certificano che le navi ed i galleggianti di appartenenza abbiano i seguenti requisiti:

a) stato di navigabilità idoneo allo svolgimento delle attività alle quali sono destinati, da documentarsi con le certificazioni di cui all'articolo 6;

b) adeguato equipaggiamento per l'impiego, acquisito a cura delle amministrazioni dello Stato;

c) idoneità all'installazione di postazioni difensive fisse, qualora previsto dal rispettivo ordinamento;

d) idonea documentazione fornita dal cantiere di costruzione;

e) presenza a bordo di personale addetto al comando e di personale addetto alla condotta dell'unità e dei mezzi navali e di equipaggio, dotati dei requisiti e di titoli professionali marittimi previsti dal codice della navigazione e dal regolamento di attuazione per il personale marittimo iscritto nella gente di mare ed in possesso delle eventuali abilitazioni stabilite dalla normativa in materia di sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, con equiparazione al tipo di nave mercantile ed ai limiti di navigazione delle stesse secondo i quali variano le abilitazioni al comando.

2. Qualora gli ordinamenti delle amministrazioni dello Stato interessate non prevedano il possesso dei titoli professionali di cui al comma 1, lettera *e)*, il naviglio deve avere a bordo personale in possesso di titoli equivalenti, conseguiti secondo le modalità disciplinate nell'ambito delle normative vigenti nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A tale fine, le amministrazioni interessate, ove non già previsto dai rispettivi ordinamenti, determinano, con propri decreti, da adottarsi sentito il Ministero della difesa, gli istituti pubblici o privati di formazione abilitati al rilascio dei predetti titoli, le relative modalità di conseguimento da parte del personale interessato, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami finali finalizzati al rilascio dei titoli di cui al presente comma.

3. Ai fini dell'iscrizione di cui all'articolo 3, NAVARM ha facoltà di accertare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, mediante visita all'unità, previe intese con le amministrazioni interessate.

Art.5

Cancellazione dal Registro

1. Il naviglio è cancellato dal Registro di NAVARM con decreto del Ministero della difesa su domanda delle amministrazioni dello Stato alle quali appartiene, nel caso di radiazione per perdita dei requisiti di iscrizione di cui all'articolo 4.

Art. 6.

Condizioni di navigabilità delle navi e dei galleggianti

1. Prima dell'iscrizione del naviglio nel Registro, sono individuate con convenzione, da stipulare tra le amministrazioni dello Stato interessate, gli organi degli enti tecnici competenti in materia di classificazione e certificazione delle navi e NAVARM, le certificazioni rilasciate al naviglio di cui al regolamento inerenti: alla struttura degli scafi; alla galleggiabilità; alla stabilità e linea di massimo carico; agli organi di propulsione e di governo; alle condizioni di abitabilità e di igiene degli alloggi dell'equipaggio.

2. Gli adempimenti relativi al rilascio, al rinnovo, alla convalida ed alla proroga della validità delle certificazioni di cui al comma 1, sono a carico delle amministrazioni dello Stato interessate.

Art. 7.

Comando e controllo

1. Le amministrazioni dello Stato alle quali appartiene il naviglio sono responsabili del controllo operativo e garantiscono che l'attività in mare avvenga in sicurezza, nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali vigenti. Esse provvedono, altresì, a chiedere al Ministero degli affari esteri, in caso di attività navale all'estero, l'autorizzazione del Paese di sosta secondo la vigente normativa.

Art. 8.

Regime giuridico delle navi e dei galleggianti

1. Le unità ed i galleggianti, iscritti nel Registro, acquisiscono lo *status* di nave in servizio governativo non commerciale, nonché le immunità ed i privilegi riconosciuti dagli articoli 32, 96 e 236 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, e ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689.

2. Lo *status* di nave in servizio governativo non commerciale di cui al comma 1 viene perso all'atto della cancellazione dal Registro.

3. Le unità ed i galleggianti iscritti nel Registro sono assicurati da parte delle amministrazioni dello Stato di appartenenza contro i rischi derivanti da danni, lesioni, incidenti causati a terzi ed all'equipaggio. Le polizze devono recare apposta clausola per l'esonero del Ministero della difesa da responsabilità per danni.

Art. 9.

Bandiera e distintivi

1. Le unità ed i mezzi navali iscritti nel Registro inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano, caricato al centro della fascia bianca dell'emblema dello Stato, di cui al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535, conforme al modello risultante dall'Allegato 1.

2. Il naviglio, di cui al comma 1 può essere contraddistinto da eventuali distintivi speciali previsti dall'ordinamento delle amministrazioni di appartenenza.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con modalità da stabilirsi con decreti delle amministrazioni interessate, anche al naviglio in dotazione alle Forze di polizia non iscritto nel Registro.

Art. 10.

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal regolamento, si rinvia alle norme del codice della navigazione ed al relativo regolamento di esecuzione, nonché alle altre leggi speciali di settore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2006, Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 281

ALLEGATO 1
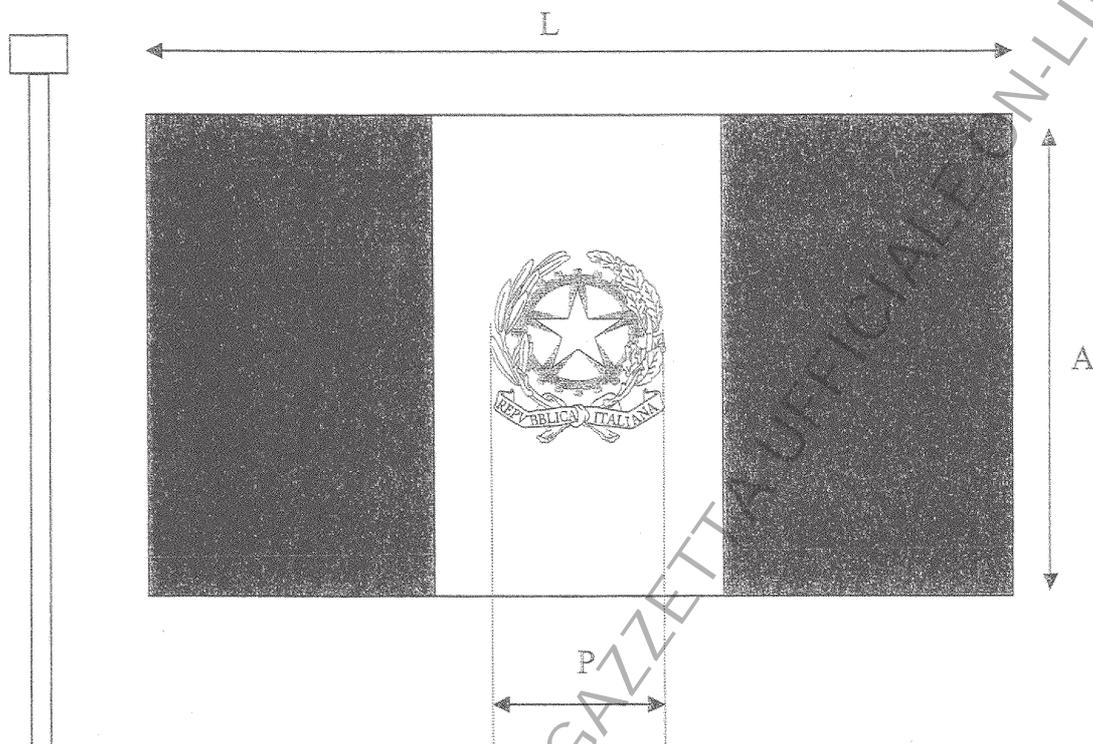
NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrzione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubbica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214.

— Il testo dell'art. 17, comma 1, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

— Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 24 ottobre 2003, n. 321, concernente «Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico, riguardo alla bandiera dell'unità per ricerche costiere della NATO, firmato a Roma il 15 maggio 2001 ed a Norfolk il 20 giugno 2001», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 1994, n. 295:

«Art. 3. — 1. È istituito presso il Ministero della difesa il Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale.

2. Nel Registro di cui al comma 1 è iscritto il naviglio delle amministrazioni dello Stato adibito a servizio governativo non commerciale, il cui personale non è ad ordinamento militare.

3. Le unità ed i mezzi navali, iscritti nel Registro, inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano caricato al centro della banda bianca dell'emblema araldico della Repubblica italiana.».

«Art. 4. — 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede all'emanazione delle norme di attuazione della presente legge.».

— Il decreto del Ministro della difesa in data 26 gennaio 1998 e successive modificazioni, concernente la struttura ordinativa e le competenze della Direzione generale degli armamenti navali del Ministero della difesa è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1998, n. 80.

— Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni, di approvazione del Codice della navigazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 1942, n. 93.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante il regolamento del codice della navigazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile 1952, n. 94.

— Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535, concernente «Foggia ed uso dell'emblema dello Stato» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 1948, n. 122.

— Si riporta il testo degli articoli 31, 32 e 236 della legge 2 dicembre 1994, n. 689, concernente «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte II della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 1994, n. 295:

«Art. 31 *(Responsabilità dello Stato di bandiera per danni causati da una nave da guerra o altra nave di Stato in servizio non commerciale).* — Lo Stato di bandiera si assume la responsabilità internazionale per ogni perdita o danno derivante allo Stato costiero dall'inosservanza da parte di una nave da guerra o altra nave di Stato in servizio non commerciale, delle leggi e dei regolamenti dello Stato costiero concernenti il passaggio nel mare territoriale o delle disposizioni della presente Convenzione o di altre norme del diritto internazionale.».

«Art. 32 *(Immunità delle navi da guerra e di altre navi di Stato in servizio non commerciale).* — Con le eccezioni contenute nella sottosezione A e negli artt. 30 e 31, nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica le immunità delle navi da guerra e delle altre navi di Stato in servizio non commerciale.».

«Art. 236 *(Immunità sovrana).* — Le disposizioni della presente Convenzione in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino non si applicano alle navi da guerra, alle navi ausiliarie e ad altre navi o aeromobili di proprietà dello Stato o da esso condotte e impiegate, all'epoca in questione, esclusivamente per fini governativi non commerciali. Tuttavia ogni Stato deve adottare misure opportune, che non compromettano le attività o le capacità operative ditali navi o aeromobili di Stato, per assicurare che essi agiscano in maniera compatibile, per quanto è possibile e ragionevole, con la presente Convenzione.».

— Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, concernente attuazione della direttiva 94/57/CE, recate norme in materia di ispezioni e visite di controllo delle navi è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 agosto 1998, n. 201.

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente: «Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 2005, n. 222:

«Art. 3 *(Ambito di applicazione).* — 1. Il presente decreto si applica alle navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, salvo diversamente specificato.

2. Il presente decreto non si applica:

a) alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie ed alle altre navi appartenenti ad uno Stato membro o da questo esercitate ed utilizzate per un servizio pubblico non commerciale;

b) alle navi da pesca, alle navi tradizionali e alle imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri;

c) al combustibile imbarcato, fino a 5000 tonnellate, alle scorte e alle attrezzature di bordo delle navi.».

— Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente «Codice delle assicurazioni private» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 2005, n. 239.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 302 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, citato nelle note alle premesse è il seguente:

«Art. 302 *(Distinzione fra navi maggiori e navi minori).* — Agli effetti del secondo comma dell'art. 136 del codice, si considerano navi alturiere le navi a propulsione meccanica o a vela, che per caratteristiche, per dotazioni e per sistemazioni riservate all'equipaggio siano atte a navigazione di altura.

Si considerano navi costiere tutte le navi che per caratteristiche, per dotazioni e per sistemazioni riservate all'equipaggio siano atte soltanto a navigazione costiera.

Per navigazione costiera si intende la navigazione lungo le coste continentali e insulari dello Stato a distanza non superiore alle venti miglia.».

Note all'art. 8:

— Il testo degli articoli 32 e 236 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata con legge in data 2 dicembre 1994, n. 689, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 96 della citata Convenzione è il seguente:

«Art. 96 *(Immunità delle navi impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali).* — Le navi di proprietà o al servizio di uno Stato, e da questo impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali, godono nell'alto mare della completa immunità dalla giurisdizione di qualunque Stato che non sia lo Stato di bandiera.».

Nota all'art. 9:

— Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535 è stato già citato nella nota alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 1:

«Art. 1. — L'emblema dello Stato, approvato dall'Assemblea Costituente con deliberazione del 31 gennaio 1948, è composto di una stella a cinque raggi di bianco, bordata di rosso, accollata agli assi di una ruota di acciaio dentata, tra due rami di olivo e di quercia, legati da un nastro di rosso, con la scritta di bianco in carattere capitale "Repubblica italiana".

La foggia dell'emblema è effigiata nelle tavole unite al presente decreto e firmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.».

06G0045

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 2006, n. **39.**

Approvazione degli obiettivi specifici di apprendimento per l'insegnamento della religione cattolica negli istituti statali e paritari del secondo ciclo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, relativo all'esecuzione dell'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 2, comma 3, lettera *i)*;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Vista l'Intesa, in data 13 ottobre 2005, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, relativa all'individuazione degli obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nell'ambito delle indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati del sistema dei licei;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Sono approvati, per le scuole statali e paritarie, gli Obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica del secondo ciclo scolastico del sistema dei licei nell'ambito delle indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati, di cui all'allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2006

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 79

ALLEGATO

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA DEL SECONDO CICLO SCOLASTICO SISTEMA DEI LICEI E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

PRIMO BIENNIO *(I e II superiore)*

Conoscenze	Abilità
Desideri e attese del mondo giovanile, identità personale ed esperienza religiosa La proposta di salvezza del cristianesimo realizzata nel mistero pasquale di Cristo La Bibbia, documento fondamentale per la tradizione religiosa ebraico-cristiana: metodi di accostamento Gesù, il Figlio di Dio che si è fatto uomo: vita, annuncio del Regno, morte e risurrezione, mistero della sua persona nella comprensione della Chiesa L'uomo, «immagine e somiglianza» di Dio, persona La Chiesa mistero e istituzione: dalla Chiesa degli apostoli alla diffusione del cristianesimo nell'area mediterranea e in Europa Vita nuova nello Spirito, legge e libertà: caratteristiche fondamentali della morale cristiana Origine e fine dell'uomo secondo la religione cristiana	Confrontare aspetti della propria identità con modelli di vita cristiana Individuare la specificità della salvezza cristiana e confrontarla con quella di altre religioni Analizzare nell'Antico e nel Nuovo Testamento le tematiche preminenti, i personaggi più significativi, la figura di Maria Individuare in Gesù Cristo i tratti fondamentali della rivelazione di Dio, fonte della vita e dell'amore, ricco di misericordia Cogliere le caratteristiche dell'uomo come persona nella Bibbia e nella riflessione dei cristiani dei primi secoli Riconoscere lo sviluppo della presenza della Chiesa nella società e nella cultura: dall'origine fino al medioevo Confrontare la novità della proposta cristiana con scelte personali e sociali presenti nel tempo Cogliere i significati originari dei segni, dei simboli e delle principali professioni cristiane di fede Riconoscere l'importanza e il significato dei sacramenti per l'inizio, lo sviluppo e la ripresa della vita cristiana Riconoscere i criteri e i segni di appartenenza ad un gruppo di persone, ad una comunità sociale e quelli di appartenenza alla Chiesa Comprendere il significato cristiano della coscienza e la sua funzione per l'agire umano Specificare l'interpretazione della vita e del tempo nel cristianesimo, confrontandola con quella di altre religioni

SECONDO BIENNIO *(III e IV superiore)*

Conoscenze	Abilità
L'uomo e la ricerca della verità: l'incontro tra filosofia e teologia, tra scienza e fede * Dio, la religione e le religioni tra rivelazione e critica della ragione. Origine e significato della fede cristiana nell'Unità e Trinità di Dio * Gesù nella ricerca moderna: corrispondenza ed unità tra il «Gesù della storia» e il «Cristo della fede» I principi dell'ermeneutica biblica per un approccio sistematico al testo * La Chiesa e l'impero, gli stati nazionali, le democrazie e la modernità La riforma della Chiesa, il concilio di Trento, divisioni tra cristiani, la ricerca dell'unità * Nuove espressioni di spiritualità cristiana nell'epoca moderna per la predicazione, la preghiera, l'educazione, la carità e la testimonianza di vita Evangelizzazione di nuovi popoli: rapporto tra fede e cultura locale * Giustizia e pace, libertà e fraternità nelle attese dei popoli e nell'insegnamento del cristianesimo	Riconoscere diversi atteggiamenti dell'uomo nei confronti di Dio e le caratteristiche della fede matura Argomentare una risposta a critiche ed obiezioni formulate sulla credibilità della religione cristiana * Applicare criteri ermeneutici adeguati ad alcuni testi biblici, in particolare a quelli relativi agli eventi principali della vita di Gesù * Identificare nella storia della Chiesa dal medioevo all'epoca moderna nodi critici e sviluppi significativi Riconoscere l'attività missionaria della Chiesa nei diversi continenti e analizzare il rapporto fra evangelizzazione e vicende storico-politiche contestuali Individuare le cause delle divisioni tra i cristiani e valutare i tentativi operati per la riunificazione della Chiesa * Cogliere in opere d'arte (architettoniche, figurative, letterarie e musicali...) elementi espressivi della tradizione cristiana * Individuare il rapporto fra coscienza, verità e libertà nelle scelte morali dei cattolici

Conoscenze	Abilità
	Riconoscere la tensione tra realtà ed ideali, tra limiti dell'uomo e azione dello Spirito nella vita personale, sociale ed ecclesiale * Accogliere, confrontarsi e dialogare con quanti vivono scelte religiose e impostazioni di vita diverse dalle proprie

QUINTO ANNO

Conoscenze	Abilità
* La persona umana fra le novità tecnico-scientifiche e le ricorrenti domande di senso La Chiesa di fronte ai conflitti e ai totalitarismi del XX secolo * Il concilio Vaticano II: storia, documenti, ed effetti nella Chiesa e nel mondo * La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni e le scelte economiche, l'ambiente e la politica * La ricerca di unità della Chiesa e il movimento ecumenico Il dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace fra i popoli * L'insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia	* Cogliere i rischi e le opportunità delle tecnologie informatiche e dei nuovi mezzi di comunicazione sulla vita religiosa Riconoscere in situazioni e vicende contemporanee modi concreti con cui la Chiesa realizza il comandamento dell'amore * Individuare nella Chiesa esperienze di confronto con la Parola di Dio, di partecipazione alla vita liturgica, di comunione fraterna, di testimonianza nel mondo * Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato * Individuare i percorsi sviluppati dalla Chiesa cattolica per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso * Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita dalla nascita al suo termine Tracciare un bilancio sui contributi dati dall'insegnamento della religione cattolica per il proprio progetto di vita, anche alla luce di precedenti bilanci

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. — Il presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio superiore di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— Si riporta il testo della lettera *i)*, comma 3, dell'art. 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri:

a) - h) (omissis);

i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'art. 7 della Costituzione.».

06G0048

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Brusciano e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Brusciano (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 maggio 2001, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione del comune di Brusciano;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Brusciano, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2006;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Brusciano (Napoli) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Brusciano (Napoli) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Giuseppe Sacchi, viceprefetto a riposo;

dott.ssa Elvira Nuzzolo, viceprefetto aggiunto;

dott. Fiorentino Boniello, direttore amministrativo contabile.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2006
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 1, foglio n. 252

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Brusciano (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 maggio 2001, presenta forme di ingerenze da parte della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità della gestione e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.

Sulla base di rapporti informativi delle forze dell'ordine che, nell'ambito dell'attività di monitoraggio dell'ente, avevano acquisito elementi riguardanti presunti fenomeni di condizionamento degli organi elettivi del comune ad opera di una radicata organizzazione mafiosa operante nella zona, il prefetto di Napoli ha disposto, il 26 agosto 2005, l'accesso agli uffici, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli accertamenti svolti dalla commissione d'accesso, confluiti nella relazione commissariale conclusiva della procedura, cui si rinvia integralmente, avvalorano l'ipotesi della sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalità organizzata.

In particolare la commissione ha evidenziato come la presenza influente di taluni amministratori in rapporti di parentela e contiguità con personaggi riconducibili alla criminalità organizzata e con numerosi procedimenti penali, anche per gravi reati abbia comportato un uso distorto della cosa pubblica che ha favorito soggetti collegati direttamente o indirettamente con gli ambienti malavitosi.

La commissione ha ritenuto sintomatica di un clima di pesante intimidazione l'aggressione, da parte di un componente della giunta, del segretario generale che, peraltro, in più di una occasione aveva esortato l'amministrazione a procedere all'annullamento di atti considerati illegittimi. Significativo è altresì al riguardo che il consiglio comunale abbia convalidato l'elezione di un proprio componente, poi nominato assessore, sulla base di una autocertificazione in cui l'interessato attestava di possedere i requisiti di legge, nonostante il medesimo fosse incandidabile in quanto condannato in via definitiva per uno dei reati previsti dall'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'omessa verifica delle condizioni dell'eletto da parte della struttura burocratica, adempimento obbligatorio per legge, ha consentito al predetto di ricoprire per molto tempo la carica elettiva, nonostante la sussistenza della causa ostativa, avendo il consiglio proceduto a revocare il provvedimento di convalida solo a seguito della richiesta della prefettura.

Come ampiamente esposto nella relazione conclusiva dell'attività ispettiva, la commissione ha acclarato la sussistenza di anomalie, irregolarità ed illegittimità nella gestione dell'ente che si sono concretizzate anche in atteggiamenti di favore nei confronti di personaggi gravitanti nell'ambito della criminalità organizzata.

In particolare, sono apparse sintomatiche della soggezione dell'apparato politico a scelte estranee agli interessi dell'ente, le procedure amministrative finalizzate all'assegnazione di locali da destinare ad attività commerciali. La circostanza che allo svolgimento di dette procedure abbia direttamente presieduto un amministratore in luogo del dirigente e che le istanze pervenute siano state perfettamente coincidenti, nel numero e nelle tipologie richieste, agli esercizi da assegnare, ha fatto supporre alla commissione che le assegnazioni fossero state preordinate. Fra gli assegnatari figura anche un soggetto in rapporti di contiguità con la criminalità organizzata locale, che, qualche anno dopo, sulla base di certificazione tecnica peraltro redatta da un parente che ricopre anche una carica amministrativa nel comune, ha ottenuto l'assegnazione più vantaggiosa di un altro esercizio commerciale. Ad assegnazione avvenuta, l'amministrazione comunale ha consentito inoltre immotivatamente al medesimo di beneficiare dell'immobile a condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle del bando, a detrimento delle casse comunali. L'organo ispettivo ha ipotizzato che l'ente abbia inteso disincentivare, con la previsione nel bando di condizioni particolarmente onerose, la partecipazione alla selezione, relativamente alla quale è infatti pervenuta la sola istanza del predetto, accordando poi condizioni più vantaggiose ad assegnazione avvenuta.

Anche nel settore degli appalti pubblici è emersa una accentuata propensione dell'amministrazione comunale a deviazioni dal sistema di legalità. Diversi appalti pubblici sono stati affidati infatti anche a ditte i cui titolari hanno rapporti parentali o di frequentazione con esponenti della malavita organizzata.

Negli affidamenti diretti per somma urgenza sono state riscontrate diverse irregolarità, quali l'insufficiente motivazione del ricorso alla procedura di urgenza, le gravi carenze nella documentazione relativa alla fase progettuale, la mancata acquisizione di notizie sui requisiti di ordine generale e tecnico-organizzativo-economico in possesso alla ditta prescelta.

Particolarmente significativa inoltre è stata ritenuta dalla commissione la circostanza che il sindaco abbia di fatto differito l'applicazione del protocollo di legalità, stipulato dal medesimo con la prefettura per prevenire infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici, subordinando la sua applicazione alla formale presa di conoscenza delle clausole in esso contenute da parte della giunta comunale la quale solo venti giorni dopo esprimeva in apposita delibera la volontà di aderire all'accordo. Nel frattempo è stata peraltro indetta una gara cui hanno preso parte anche ditte controindicate ai sensi della normativa antimafia. La commissione ha anche accertato che la giunta comunale ha unilateralmente dato disposizione agli uffici comunali competenti in deroga alle norme del protocollo.

È stato inoltre evidenziato che in occasione dell'aggiudicazione di alcuni lavori a trattativa privata, l'amministrazione, sebbene avvertita dalla prefettura che per la ditta affidataria sussisteva il pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata, non ha inteso provvedere alla risoluzione del contratto.

Analogamente, è risultato che l'amministrazione ha proceduto ad approvare, in contrasto con il dettato normativo, gli interventi connessi ad una perizia di variante che al momento della approvazione erano già stati eseguiti ed ultimati, all'evidente scopo di sanare i maggiori lavori effettuati dalla impresa affidataria. Anche in questa circostanza, sebbene avvisato dal segretario dell'ente della illegittimità dell'atto, il sindaco non ha inteso procedere al suo annullamento né alla risoluzione del contratto. Da ulteriori approfondimenti è, peraltro, emerso che l'amministratore unico della ditta affidataria dei lavori è imparentato ad esponenti di spicco di un sodalizio criminale operante nella zona.

Con riferimento al dilagante fenomeno dell'abusivismo edilizio, la commissione ha verificato una sterile attività di contrasto da parte dell'ente, inidonea quindi al concreto raggiungimento dei fini della tutela del territorio. Infatti, non risulta mai definito l'iter sanzionatorio, con la demolizione del manufatto abusivo o la sua acquisizione al patrimonio comunale.

Nel settore edilizio, la commissione ha ritenuto emblematiche di una gestione finalizzata al perseguimento di finalità diverse dal pubblico interesse, sia le determinazioni assunte dall'amministrazione comunale in sede di variante al piano regolatore generale, censurate poi dal competente organo provinciale, determinazioni con le quali venivano valorizzate aree nella titolarità di soggetti gravitanti in ambienti malavitosi, sia la concessione edilizia rilasciata, con una procedura in contrasto per diversi aspetti con la normativa di riferimento, al legale rappresentante di una cooperativa, strettissimo congiunto di un pluripregiudicato ritenuto elemento di spicco del clan egemone nella zona.

Gli elementi fattuali desunti dall'indagine ispettiva e degli organi di polizia, riscontrati unitariamente, appaiono determinanti in ordine all'accertamento della vicinanza tra l'amministrazione e la criminalità organizzata e concorrono a configurare un concreto pericolo di sviamento dell'attività comunale dal perseguimento degli interessi dell'intera collettività.

L'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni, hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni, come emerge dai numerosi esposti con i quali essi esprimono il loro dissenso.

Pertanto, il prefetto di Napoli, con relazione del 5 gennaio 2006, che qui si intende integralmente richiamata, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, su conforme avviso del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

La descritta condizione di assoggettamento necessita che da parte dello Stato sia posto in essere un intervento mirato al ripristino della legalità mediante il recupero della struttura pubblica al servizio dei suoi fini istituzionali.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Brusciano (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 23 gennaio 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A01377

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Roccamena e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Roccamena (Palermo), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2003, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione del comune di Roccamena;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della organizzazione mafiosa arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Roccamena, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2006, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della Regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roccamena (Palermo) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Roccamena (Palermo) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Angelo Sinesio, viceprefetto;

dott.ssa Maria Salerno, viceprefetto aggiunto;

dott. Sebastiano Rigoli, dirigente area I.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2006
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 1, foglio n. 253

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Roccamena (Palermo), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2003, presenta forme di ingerenze da parte della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità della gestione e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.

Il territorio di Roccamena insiste in un contesto geografico caratterizzato da un radicato sistema di interferenze nel tessuto economico e sociale messo in atto, anche con gravi azioni delittuose, dalle consorterie mafiose che, nel tempo, hanno espresso la propria capacità di ingerenza prevalentemente nel settore delle opere pubbliche.

Gli interessi economici della consorteria locale si sono consolidati anche attraverso attività imprenditoriali relative allo sfruttamento di una cava di inerti ed alla gestione di un impianto di calcestruzzi da parte di una società riconducibile ad una famiglia mafiosa, tra i cui componenti uno è stato condannato per il reato associativo mafioso ed un altro è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale ed alla confisca dei beni e dei complessi aziendali allo stesso formalmente intestati.

L'effettiva penetrazione dell'organizzazione criminale nella gestione del comune è attestata nel provvedimento giudiziario emesso in data 30 dicembre 2005 dal tribunale di Palermo, che ha disposto la custodia cautelare in carcere dell'organo di vertice dell'ente, imputato dei reati di cui agli articoli 110 e 416-*bis* c.p. per avere concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al rafforzamento ed alla realizzazione degli scopi dell'organizzazione «cosa nostra», i cui componenti si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per attività delittuose, per la gestione, diretta ed indiretta, ed il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti.

Il pericoloso coinvolgimento del predetto amministratore in ambienti della criminalità organizzata risulta ricostruito con chiara evidenza nel provvedimento sopraccitato, che colpisce pregiudicati di conclamato ed elevato spessore criminale, con uno dei quali l'organo di vertice ha intrattenuto molteplici contatti mirati alla gestione illecita degli appalti pubblici e delle forniture. È noto che proprio il settore degli appalti pubblici è da sempre oggetto della massima attenzione delle componenti mafiose, in quanto costituisce fattore di occupazione, di conseguenza, in realtà carenti come quella di Roccamena, in grado di convogliare consenso popolare.

La strumentalizzazione del ruolo istituzionale, in funzione degli interessi della criminalità, nei settori dei lavori pubblici e delle forniture, evidenzia il grado di pregiudizio arrecato al regolare funzionamento dei servizi e definisce l'ampiezza della penetrazione e del condizionamento di tipo mafioso.

Concorre a delineare la possibile esposizione al rischio inquinante la fitta rete di amicizie e frequentazioni di alcuni componenti del consiglio comunale e di alcuni dipendenti con esponenti della consorteria criminale; così come il quadro delle imputazioni a carico di taluni, anche per reati contro la pubblica amministrazione, rivela atteggiamenti in palese contraddizione con il ruolo istituzionale rivestito.

Gli accertamenti condotti ricostruiscono in maniera inconfutabile i rapporti di confidenzialità, di fiducia e le cointeressenze tra l'organo istituzionale, che nella passata consiliatura ricopriva la carica di vice sindaco, ed esponenti della famiglia mafiosa colpiti dal provvedimento cautelare. La valenza di tali intrecci si evince in più occasioni, tra le quali rileva la vicenda della fornitura di cemento, in via esclusiva, riservata ad una ditta riconducibile all'organizzazione mafiosa.

Risulta sintomatica di una gestione affaristica dell'ente la trattazione delle pratiche relative ai finanziamenti per la ricostruzione post terremoto del Belice del 1968, laddove il responsabile del settore, allineandosi alle indicazioni dell'organo di vertice, provvedeva a modificare i progetti ed a manipolare le relative pratiche al fine di indirizzare, a favore di determinati soggetti, la concessione dei contributi, sanando successivamente tutti gli illeciti compiuti.

La condizione di asservimento agli interessi del capomafia roccamenese, dalla quale si evince altresì il livello di compromissione degli interessi della comunità locale, emerge, in particolare, negli appalti di manutenzione degli impianti elettrici comunali e nella sistemazione di una conduttura idrica.

Relativamente all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'acquedotto è stato accertato che titolare dell'impresa individuale affidataria dell'appalto è un affine del citato amministratore; quest'ultimo sarebbe stato l'effettivo esecutore dei lavori, ordinando la fornitura del cemento e procurando la disponibilità di un escavatore necessario per il movimento terra, mentre è emerso che la gestione dell'appalto e delle relative modalità di esecuzione sarebbero state sotto il controllo del locale capo mafia.

Del pari, per quanto attiene ai lavori di manutenzione dell'impianto elettrico, è messo in luce il rapporto di stretta collaborazione, se non addirittura di cogestione, tra sindaco e capomafia. Questi avrebbero convenuto di affidare i lavori ad una ditta, preferendola ad altra già destinataria di aggiudicazioni per diversi appalti pubblici, allo scopo di prevenire eventuali indagini da parte delle forze dell'ordine sull'attività del comune. Ed invero la ditta pretermessa è riconducibile ad altro soggetto, anch'esso coinvolto nel provvedimento di custodia cautelare in carcere, nei confronti del quale risultano accertati, da una parte, i rapporti di stretta frequentazione con il primo cittadino, dall'altra, l'inserimento della famiglia nell'organigramma mafioso, essendo uno dei componenti attualmente recluso per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p.

Con riguardo ai predetti lavori di manutenzione dell'impianto elettrico comunale, risulta che il titolare della ditta aggiudicataria è stato deferito alla Procura della Repubblica di Termini Imprese, in concorso con alcuni tecnici comunali, per il reato di turbata libertà degli incanti.

La condizione di favoreggiamento degli interessi della criminalità organizzata si rinviene in una ulteriore vicenda che vede il fattivo intervento del sindaco, in ragione del ruolo rivestito, nella procedura di rilascio dell'autorizzazione per l'attività estrattiva in un terreno, di fatto di proprietà della famiglia mafiosa, di strategica rilevanza per gli affari illeciti dell'intero sodalizio.

Secondo la ricostruzione delle vicende, operata dagli organi investigativi, è possibile asserire che la penetrante attività cruninosa ha sensibilmente alterato il ruolo, che la legge assegna al comune, di ente esponenziale della comunità di cittadini, portatore della rappresentanza generale dei loro interessi, contrapponendovi un potere di controllo estraneo alla dialettica democratica.

Il complesso degli elementi riscontrati manifesta chiaramente che si è determinato in quell'ente uno stato di alterazione del libero convincimento, per effetto delle interferenze e del condizionamento operato dalla consorteria malavitosa, che hanno pregiudicato le fondamentali garanzie democratiche, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e compromesso le legittime aspettative della popolazione ad esser garantita nella fruizione di diritti fondamentali, ingenerando sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La precarietà della situazione di quel comune risulta, altresì, attestata dalla dissoluzione dell'organo consiliare conseguente alle dimissioni della maggioranza del corpo consiliare, nonché alle dimissioni rassegnate dall'intera giunta.

La descritta condizione esige un intervento risolutore mirato a rimuovere i legami tra l'amministrazione locale e la criminalità organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Pertanto, il prefetto di Palermo, con rapporto del 10 gennaio 2006, che si intende integralmente richiamato, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.

Per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del citato decreto legislativo, può intervenire finanche quando si siano verificate le situazioni previste dall'art. 141, come nella fattispecie, a seguito delle dimissioni rassegnate dalla metà più uno dei consiglieri, differenziandosene per funzioni ed effetti.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per lo scioglimento del consiglio comunale di Roccamena (Palermo), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 23 gennaio 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A01378

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Boscoreale e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Boscoreale (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione del comune di Boscoreale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Boscoreale, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2006;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Boscoreale (Napoli) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Boscoreale (Napoli) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Vittorio Saladino, prefetto;

dott. Francesco Antonio Cappetta, viceprefetto;

dott. Francesco Greco, direttore amministrativo contabile.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2006
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 1, foglio n. 255

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Boscoreale (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, presenta forme di ingerenze da parte della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità della gestione e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.

Invero, sulla base degli elementi informativi raccolti dalle forze dell'ordine nel corso dell'attività di monitoraggio posta in essere nel territorio in ordine a presunti fenomeni di condizionamento degli organi elettivi da parte della criminalità organizzata, il prefetto di Napoli ha disposto, il 10 giugno 2004, l'accesso presso il suddetto ente, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

Già in precedenza il consiglio comunale di quell'ente era stato destinatario di provvedimento di scioglimento, adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 1998, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221.

Al riguardo appare evidentemente finalizzata ad evitare i rischi dello scioglimento la radicale modifica, in concomitanza dell'insediamento della commissione di accesso, della composizione della giunta e la revoca degli incarichi a due dirigenti considerati responsabili della violazione del protocollo di legalità.

Le risultanze della attività di accesso confluite nella relazione redatta dalla commissione all'uopo incaricata, cui si rinvia integralmente, hanno evidenziato la sussistenza di obiettivi fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalità organizzata fortemente radicata sul territorio.

L'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative risultano favorite da una generale acquiescenza degli organi elettivi e dell'apparato burocratico, il cui operato è comunque riconducibile agli organi di governo in virtù dello stretto rapporto fiduciario che è sotteso al conferimento degli incarichi, nei confronti di istanze provenienti dagli ambienti della criminalità organizzata locale. Per alcuni amministratori sono state accertate contiguità con esponenti della camorra.

Inoltre fino al 2004 facevano parte del consiglio e della giunta due amministratori, già presenti nella disciolta compagine politica, i cui rapporti con esponenti delle locali organizzazioni criminali avevano contribuito a motivare la misura dissolutoria. Per uno in particolare di essi sarebbe stata, anche successivamente al predetto scioglimento, accertata la frequentazione di ambienti della criminalità organizzata.

Lungi dal conformare la propria azione ai canoni fondamentali della legalità ripristinata dalla commissione straordinaria nominata a seguito del precedente scioglimento, il governo locale ha ricominciato a perseguire interessi estranei a quelli della comunità amministrata, favorendo anche soggetti collegati direttamente o indirettamente con gli ambienti malavitosi.

In particolare nel settore edilizio, che già in occasione del precedente scioglimento era stato ritenuto contesto ampiamente permeabile alle illecite interferenze della criminalità organizzata, è stato rilevato un significativo incremento di opere abusive ricollegabile alla inerzia dell'ente nell'intraprendere azione di contrasto. La commissione d'accesso ha ritenuto che tale inerzia in un settore strategico per il governo del territorio, non solo è contraria alla cura degli interessi pubblici, ma costituisce un elemento indiziante della sensibilità degli organi di governo e, per essi, degli organi gestionali, verso gli interessi della malavita. Rappresenta difatti un dato fattuale che la stragrande maggioranza degli abusi edilizi siano stati rilevati dalle forze dell'ordine e che in diverse occasioni queste abbiano provveduto a sequestrare aree e fabbricati di cospicue dimensioni nella disponibilità di congiunti di elementi di spicco della criminalità organizzata.

È stato, infatti, accertato al riguardo che, in più occasioni, l'amministrazione non ha provveduto ai conseguenti adempimenti di demolizione o di acquisizione al patrimonio comunale di manufatti abusivi nella titolarità di stretti congiunti di esponenti apicali di clan camorristici che si sono peraltro resi responsabili della violazione dei sigilli ai medesimi apposti, e che a tale inerzia si è invece significativamente contrapposto il rilascio, per una struttura nella disponibilità di soggetti con emblematiche contiguità, in tempi straordinariamente brevi e in difformità allo strumento urbanistico, della concessione edilizia e della autorizzazione a condurvi un esercizio pubblico, previa revoca dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi precedentemente emessa, e irrogazione di una mera sanzione amministrativa. Parimenti è emerso che l'amministrazione ha illegittimamente concesso il permesso di costruire in sanatoria in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ad un soggetto imparentato a persone destinatarie in passato di provvedimenti restrittivi per il delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p., le cui attività erano state prese in considerazione in occasione del precedente provvedimento di scioglimento. L'attività ispettiva ha peraltro rilevato il frequente utilizzo, da parte degli stessi amministratori, per lo svolgimento di convegni e manifestazioni pubbliche, di strutture non conformi alla normativa edilizia o gestite in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative.

È stata inoltre rilevata l'assenza di qualsivoglia attività di controllo e verifica da parte dei competenti uffici comunali in ordine al rilascio di licenze e autorizzazioni amministrative.

Risultano peraltro aver beneficiato del benevolo atteggiamento dell'amministrazione anche esercizi commerciali riconducibili a soggetti contigui alla criminalità organizzata. La commissione ha accertato infatti che, sebbene le forze dell'ordine avessero rilevato, nella conduzione di alcuni esercizi nella disponibilità di soggetti contigui alla criminalità organizzata, infrazioni tali da comportare l'adozione di ordinanze di chiusura, l'amministrazione ha, in un caso, rilasciato ugualmente la certificazione in sanatoria necessaria per la conduzione

dell'attività commerciale e, in un altro, ha procrastinato la notifica del provvedimento di rigore al titolare dell'esercizio, consentendo, nelle more della notificazione, la prosecuzione dell'attività e il rilascio delle autorizzazioni prescritte.

Nel settore degli appalti è emerso che, in violazione delle specifiche prescrizioni contenute nel protocollo di legalità sottoscritto dal sindaco, l'amministrazione comunale ha più volte omesso di acquisire, preventivamente all'apertura delle offerte, le informazioni antimafia sul conto delle ditte partecipanti a gara di appalto. Ciò ha peraltro comportato l'affidamento di alcuni lavori ad una ditta i cui titolari hanno rapporti di parentela con soggetti contigui alla criminalità organizzata. Solo a seguito di specifico richiamo da parte della prefettura, sono state sospese le gare in corso, annullate quelle espletate in difformità al protocollo e revocati gli incarichi dirigenziali ai responsabili delle procedure viziate. L'attività ispettiva ha inoltre evidenziato che ad una ditta, il cui titolare ha legami di parentela con un elemento ritenuto vicino al clan camorristico egemone, sono stati aggiudicati alcuni lavori con procedure connotate da violazioni delle prescrizioni di segretezza per la partecipazione delle imprese alla gara e da indizi di turbativa d'asta.

La commissione ritiene sintomatica dell'acquiescenza degli amministratori ai condizionamenti della criminalità organizzata e della propensione dell'ente a deviare dai canoni di legalità nella gestione della cosa pubblica, l'erogazione di contributi in favore di associazioni socio-culturali delle quali le forze dell'ordine hanno accertato legami con esponenti della criminalità organizzata. È infatti emerso che, non sussistendo agli atti documentazione giustificativa per tali contribuzioni, dette procedure sono prive dei presupposti di legittimità. In particolare, dalle verifiche effettuate è emerso come l'assetto istituzionale di una delle associazioni beneficiarie offra uno spaccato emblematico di un intricato sistema di rapporti che vede protagonisti rappresentanti politici locali ed esponenti della criminalità organizzata o personaggi a questi ultimi legati da parentele e frequentazioni. Indicativa al riguardo è la utilizzazione della sede dell'associazione per la campagna elettorale di alcuni amministratori. Comprova il particolare favore di cui gode la predetta associazione da parte dell'amministrazione comunale la circostanza che alle forze dell'ordine, che avevano verificato, nel corso di una manifestazione organizzata dalla predetta associazione, la mancanza dell'autorizzazione sanitaria per la somministrazione di cibi e bevande, sia stata esibita, il giorno successivo, la licenza richiesta rilasciata quello stesso giorno con la espressa indicazione della decorrenza retroattiva dell'autorizzazione.

Gli elementi emersi dalle procedure di accesso, riscontrati unitariamente, appaiono determinanti in ordine all'accertamento della vicinanza tra l'amministrazione e la criminalità organizzata e concorrono a configurare un concreto pericolo di sviamento dell'attività comunale dal perseguimento degli interessi dell'intera collettività.

Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune di Boscoreale, l'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia nella legge e nelle istituzioni dei cittadini che esprimono il loro dissenso in numerosi esposti.

Pertanto, il prefetto di Napoli, con relazione del 14 dicembre 2005, che si intende integralmente richiamata, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, su conforme avviso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra l'ente locale e la criminalità organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Boscoreale (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 23 gennaio 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A01379

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 2006.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Niscemi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 27 aprile 2004, registrato alla Corte dei conti in data 5 maggio 2004, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Niscemi (Caltanissetta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2006, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della Regione siciliana;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Niscemi (Caltanissetta), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2006
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 1, foglio n. 254

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Niscemi (Caltanissetta) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2004, registrato alla Corte dei conti in data 5 maggio 2004, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità operando in un ambiente che, a causa del grave degrado in cui ha versato per tanto tempo il territorio e della indotta disaffezione della popolazione verso la vita democratica e le istituzioni, stenta ad affrancarsi dal radicato sistema di diffusa arbitrarietà.

Infatti, come rilevato dal prefetto di Caltanissetta con relazione del 30 dicembre 2005, cui si rinvia integralmente, nonostante il notevole impegno profuso dall'organo commissariale per il recupero del prestigio e della credibilità dell'istituzione comunale, il consolidato sistema d'influenza criminale è ancora in grado di esprimere una capacità di interferenza e di condizionamento, che rallenta l'azione protesa al completo recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento.

In particolare, a seguito di più recenti accertamenti, emergerebbe il permanere dei contatti tra esponenti della criminalità organizzata ed appartenenti alla burocrazia comunale, nonché un tentativo di riorganizzazione degli stessi soggetti in vista delle prossime consultazioni elettorali.

Sono ancora al vaglio investigativo le indagini mirate ad accertare eventuali azioni strumentali finalizzate al controllo dell'ente locale da parte di soggetti estranei all'amministrazione comunale, ovvero a scongiurare il pericolo di episodi delittuosi, già accaduti in occasione delle precedenti elezioni amministrative.

Nel difficile contesto delineato, la commissione ha dovuto peraltro fronteggiare il nodo pregiudiziale della permeabilità dell'apparato burocratico dell'ente locale rispetto ai condizionamenti della criminalità organizzata, adottando un'articolata strategia diretta, da un lato, alla sensibilizzazione del personale al rispetto delle regole di buona amministrazione e, dall'altro, ad assicurare, nei settori strategici, la collaborazione di elementi esterni, facendo ricorso alle procedure previste dall'art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'organo straordinario ha operato con particolare riguardo verso alcuni obiettivi fondamentali, quali l'affermazione di una cultura della legalità, il risanamento delle finanze e delle attività comunali, mediante la messa in opera di strumenti quali il Piano regolatore generale, il Piano di insediamenti produttivi ed il riassetto della disciplina della circolazione nell'abitato urbano.

Fondamentali per l'attività amministrativa dell'ente, sono stati l'approvazione di essenziali modifiche al regolamento per l'erogazione di contributi, l'adozione del nuovo regolamento cimiteriale e del regolamento per il mercato ortofrutticolo, nonché l'elaborazione del regolamento disciplinante l'affidamento di incarichi ai professionisti.

Di particolare rilievo, sono le attività propulsive e realizzative intraprese per la concretizzazione dei progetti formativi, finanziati sia da questo Ministero che dalla Regione siciliana, come pure l'istituzione, ai sensi del già richiamato art. 145, della consulta cittadina nel cui ambito dibattere importanti questioni di interesse generale.

La rilevanza e l'organicità degli interventi posti in essere necessitano di adeguate garanzie connaturate alla gestione straordinaria e richiedono, per la loro complessità, per i connessi tempi tecnici di attuazione e per le cautele che si impongono per scongiurare il pericolo di possibili illecite interferenze, un ulteriore lasso di tempo.

Affinché venga completato il processo di recupero del consenso della cittadinanza verso una gestione amministrativa corretta e confacente ai bisogni della comunità, è necessario che l'organo straordinario di gestione porti a compimento il programma di risanamento intrapreso con tutti gli aspetti vantaggiosi di immediata percettibilità che esso comporta per la popolazione.

Come evidenziato nella citata relazione prefettizia, anche alla luce degli ulteriori elementi acquisiti dagli organi investigativi-giudiziari, che configurano obiettivi aspetti di criticità sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica, la situazione riscontrata nel comune di Niscemi richiede, per consolidare il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, a garanzia degli interessi primari della comunità locale e delle sue prerogative di libera determinazione e di rinnovamento al di fuori di condizionamenti malavitosi.

La valutazione della situazione in concreto accertata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale, forte del suo consolidato insediamento, nella prospettiva di evitare la riproposizione di iniziative tese ad incidere negativamente sull'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa del comune di Niscemi, rende necessario prorogare la gestione commissariale di ulteriori sei mesi.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viste la citata relazione del prefetto di Caltanissetta, che si intende qui integralmente richiamata, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Niscemi (Caltanissetta) per il periodo di sei mesi.

Roma, 23 gennaio 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A01380

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 2006.

Affidamento ad una commissione straordinaria della gestione del comune di Riesi, a norma dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che con decreto del Presidente della Regione siciliana, in data 14 dicembre 2005, è stato preso atto della decadenza del consiglio comunale di Riesi (Caltanissetta), per dimissioni della maggioranza dei consiglieri;

Visto che con il citato decreto è stato nominato un commissario straordinario con il compito di esercitare le attribuzioni del consiglio comunale;

Constatato che dall'esito di approfonditi accertamenti svolti dai competenti organi investigativi son emersi collegamenti diretti ed indiretti tra parte degli organi rappresentativi del comune di Riesi e la criminalità organizzata;

Rilevato che tali collegamenti espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione comunale di Riesi;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Riesi, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2006, alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del comune di Riesi (Caltanissetta), il cui consiglio è stato dichiarato decaduto con decreto del Presidente della Regione siciliana, è affidata per la durata di diciotto mesi alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Anna Maria Polimeni - viceprefetto;

dott.ssa Michela La Iacona - viceprefetto aggiunto;

dott.ssa Isabella Giusto - direttore amministrativo contabile.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2006
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 1, foglio n. 256

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Riesi (Caltanissetta), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2003, presenta forme di ingerenze da parte della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità della gestione e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.

Già in precedenza l'ente era stato destinatario di un provvedimento di scioglimento per infiltrazioni mafiose, adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1992, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221.

Al fine di verificare possibili condizionamenti della criminalità organizzata nell'attività amministrativa dell'ente, il prefetto di Caltanissetta ha disposto, con provvedimento in data 24 agosto 2005, l'accesso presso il comune di Riesi, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel corso della fase conclusiva dell'attività ispettiva è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, in data 15 novembre 2005, nei confronti di numerose persone ritenute responsabili a vario titolo, del reato di cui all'art. 416-*bis*, c.p. e di altre fattispecie criminose, tra i quali anche il presidente del consiglio comunale di Riesi, la cui elezione, secondo quanto emerge dalle suddette risultanze investigative, non sarebbe stata scevra da pressioni esterne.

A seguito del suddetto provvedimento giudiziario, la maggioranza dei consiglieri e degli assessori comunali hanno rassegnato le dimissioni dalla carica e, pertanto, il Presidente della Regione siciliana, con decreto in data 14 dicembre 2005, ha disposto la decadenza del consiglio e la contestuale nomina di un commissario straordinario in sostituzione del consiglio.

Gli accertamenti svolti dalla commissione d'accesso, confluiti nella relazione resa in data 22 dicembre 2005, cui si rinvia integralmente, nonché dagli organi investigativi, nell'avvalorare l'ipotesi della sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalità organizzata fortemente radicata sul territorio, pongono in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente od indirettamente con gli ambienti malavitosi.

Sono emerse sia una fitta rete di frequentazioni e parentele di alcuni amministratori e dipendenti con soggetti raggiunti dall'ordinanza di custodia cautelare o comunque collegati a sodalizi mafiosi, sia una gestione amministrativa fortemente caratterizzata da irregolarità, incongruenze ed anomalie, in materia di appalti pubblici e nel settore edilizio.

In tali settori, nei quali notoriamente si annidano gli interessi illeciti ed i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, le gravi anomalie ed irregolarità riscontrate, quali l'inadeguata pubblicità del bando, l'ammissione di offerte oltre il termine, le alterate modalità di protocollazione delle offerte, lasciano ragionevolmente ipotizzare che le stesse siano espressione di un disegno organico finalizzato al precostituito obiettivo di dirottare le pubbliche risorse finanziarie verso imprese selezionate, contigue ad esponenti mafiosi.

Sintomatici del radicato intento di condizionare l'attività amministrativa sono, altresì, i numerosi episodi delittuosi registrati nel comune di Riesi a partire dal 2003, che hanno colpito beni dell'ente locale - palazzo municipale, palestra comunale, scuole pubbliche - e di altri soggetti istituzionali, determinando un allarme ed una diffusa percezione di insicurezza da parte della collettività locale.

Anche la struttura burocratica non è risultata esente da legami con esponenti della criminalità organizzata, oltre ad essere responsabile di un sistema gestionale volto a privilegiare la cura di interessi estranei al perseguimento delle finalità pubbliche.

In particolare, punti stabili di riferimento all'interno della struttura comunale per il sodalizio criminale dominante sono risultati sia il suddetto consigliere, destinatario della predetta ordinanza di custodia cautelare, sia un dipendente cui è stato conferito l'incarico di responsabile di un delicato settore, in carenza dei requisiti previsti dalla legge.

La circostanza che il predetto amministratore si sia adoperato stabilmente in favore delle consorterie criminali, con l'ausilio del predetto dipendente, emerge dalla vicenda relativa al servizio di refezione scolastica affidato dal comune ad una cooperativa, che tra l'altro si avvale tra i fornitori di soggetti legati ad una famiglia mafiosa locale. In particolare, pur in presenza di accertate violazioni delle disposizioni che impongono di individuare tutti i fornitori degli alimenti somministrati, il dipendente ha omesso di adottare i dovuti provvedimenti sanzionatori a carico della cooperativa. La situazione di favoritismo, già riscontrata per l'anno 2004, si è ripetuta anche nell'anno successivo in quanto la stessa ditta è risultata aggiudicataria dell'appalto in carenza dei controlli sulla presenza dei richiesti requisiti igienico sanitari.

Altra vicenda anomala riguarda la gestione del civico acquedotto affidata nel corso degli anni ad una impresa individuale, il cui titolare è ritenuto associato all'organizzazione mafiosa del clan dominante. Per la gestione del suddetto servizio, pur essendo state esperite procedure di pubblico incanto, nella quasi totalità dei casi ha partecipato un'unica ditta, che si è aggiudicata l'appalto con percentuali di ribasso esigue. Inoltre, la base d'asta fissata dal comune appare strumentale alla sottrazione della procedura alle più rigorose prescrizioni ed alla più ampia forma di pubblicità prevista dalla normàtiva di settore per gli affidamenti di valore superiore, in relazione, inoltre, agli innumerevoli affidamenti diretti alla medesima ditta di lavori di manutenzione, è stato rilevato dalla commissione che le procedure di somma urgenza sono state regolarizzate spesso oltre i termini prescritti dalla vigente normativa ed in assenza dei requisiti di urgenza e necessità posti a base delle procedure utilizzate.

La circostanza che l'ente non abbia previsto di affidare, con apposita procedura di gara, il servizio di manutenzione del civico acquedotto con durata stabile, ciò che avrebbe consentito di conte-

nere i costi, induce a ritenere che il ricorso alla procedura d'urgenza sia stato strumentale alla precipua finalità di mantenere rapporti contrattuali in via esclusiva con un'unica società.

Nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani non risultano emanate specifiche direttive per il regolare svolgimento del servizio, come dimostra il fatto che ai relativi oneri l'ente ha provveduto anche con il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Inoltre, non è stato mai realizzato il monitoraggio dell'utilizzo dei mezzi comunali per il conferimento dei rifiuti in discarica al fine di ridurre gli oneri di noleggio, né sono state effettuate indagini preventive di mercato al fine di valutare l'offerta più economica prima di disporre l'effettuazione delle frequenti riparazioni dei mezzi; del tutto assente risulta, altresì, la valutazione della congruità dei relativi costi. Anche il frequente nolo degli autocompattatori, particolarmente oneroso per le finanze dell'ente, presenta una serie di irregolarità amministrative e contabili che sembrano volte favorire sempre la stessa ditta.

Concorre a delineare una gestione svincolata dal perseguimento dell'interesse pubblico anche la vicenda relativa all'approvazione, da parte del consiglio comunale, del regolamento sui lavori pubblici in economia che introduce un criterio di imprevedibilità tanto elastico da potersi considerare quale fattore sintomatico della volontà di perseguire interessi estranei alla sfera pubblica.

Dall'analisi della commissione ispettiva emergono altri ambiti di anomale cointeressenze riferibili alla materia edilizia.

Infatti, dal maggio 2003 ad oggi sono stati effettuati solo sei accertamenti di costruzioni abusive e, nella quasi totalità, i controlli sono stati svolti su input esterni all'amministrazione comunale. A seguito di tali accertamenti solo un immobile è stato acquisito al patrimonio dell'ente.

Nell'ambito dell'area contabile è stata riscontrato un frequente ricorso ai debiti fuori bilancio anche per sopperire a prevedibili esigenze di ordinaria amministrazione. In materia di tasse e tributi è stato evidenziato un notevole fenomeno di evasione, con particolare riferimento alla riscossione dei consumi idrici, conseguente alla omissione degli accertamenti, dell'iscrizione a ruolo, della riscossione e di eventuali provvedimenti coattivi.

Il complesso degli elementi emersi dall'accesso e dalle suddette indagini manifesta che la capacità di penetrazione dell'attività criminosa ha favorito il consolidarsi di un sistema di connivenze e di interferenza di fattori esterni al quadro degli interessi locali, riconducibili alla criminalità organizzata, che, di fatto, priva la comunità delle fondamentali garanzie democratiche e crea precarie condizioni di funzionalità dell'ente.

Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune di Riesi, la cui capacità volitiva risulta assoggettata alla influenza dei locali sodalizi criminali, l'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni.

La descritta condizione di assoggettamento necessita che da parte dello Stato sia posto in essere un intervento, ben più incisivo rispetto alla ordinaria fattispecie dissolutoria del consiglio comunale, adeguatamente mirato a sostenere, in un più ampio arco temporale, il ripristino della legalità mediante il recupero della struttura pubblica al servizio dei suoi fini istituzionali.

Pertanto, il prefetto di Caltanissetta, con relazione del 3 gennaio 2006, che si intende integralmente richiamata, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.

Per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del citato decreto legislativo, può intervenire finanche quando si siano verificate le situazioni previste dall'art. 141, come nella fattispecie, a seguito delle dimissioni rasseguate da oltre la metà dei consiglieri, differenziandosene per funzioni ed effetti.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per lo scioglimento del consiglio comunale di Riesi (Caltanissetta), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 23 gennaio 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A01383

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° febbraio 2006.

Indicazione per le etichette dell'acqua minerale «Maniva», sgorgante nel comune di Bagolino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 2942, con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale naturale «Maniva», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Selva sita nel comune di Bagolino (Brescia) e con il quale sono state autorizzate per le etichette le seguenti indicazioni: «Può avere effetti diuretici; indicata per le diete povere di sodio»;

Vista la domanda in data 25 marzo 2005 con la quale la società Dosso Alto S.p.a. con sede in Bagolino (Brescia), via Mignano 15, ha chiesto di poter riportare sulle etichette, oltre alle sopra citate diciture; anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 di attuazione della direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea;

Visti il decreto interministeriale salute - attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunità europee;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 20 ottobre 2005 e del 13 dicembre 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Maniva», che sgorga nell'ambito, della concessione mineraria Selva sita nel comune di Bagolino (Brescia), oltre alle indicazioni di cui al sopra citato decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 2942, possono essere riportate anche le seguenti: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale è indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati. Indicata nell'alimentazione dei neonati».

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2006

Il direttore generale: GRECO

06A01330

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 novembre 2005.

Concessione del trattamento di CIGS e di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, in favore dei lavoratori ed ex lavoratori dipendenti dalle società operanti nel settore turistico-alberghiero della regione Valle d'Aosta. (Decreto n. 37403).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

Visto il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio del settore turistico-alberghiero, sottoscritto in data 28 giugno 2005, tra la regione Valle d'Aosta, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali;

Visto il verbale di accordo in data 14 luglio 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Ministro, on. Roberto Maroni, tra la regione valle d'Aosta, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi del settore turistico-alberghiero, che colpisce le aziende ubicate nella regione Valle d'Aosta, viene prevista la concessione e/o la proroga, in deroga alla normativa ordinaria vigente, del trattamento di integrazione salariale straordinaria e dell'indennità di mobilità, per i lavoratori del citato settore;

Visto il limite di spesa di 1,1 milioni di euro fissato nel verbale del 14 luglio 2005;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria e di mobilità alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 14 luglio 2005 che prevede la concessione, dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006, del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle imprese del settore turistico-alberghiero ubicate nella regione Valle d'Aosta;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel Verbale di accordo ministeriale stipulato in data 14 luglio 2005 che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio del settore turistico-alberghiero sottoscritto in data 28 giugno 2005 di cui alle premesse, è concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria, nei confronti dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle imprese del settore turistico-alberghiero ubicate nella regione Valle d'Aosta;

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel Verbale di accordo ministeriale stipulato in data 14 luglio 2005 che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio del settore turistico-alberghiero sottoscritto in data 28 giugno 2005 di cui alle premesse, è concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento di mobilità dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle imprese del settore turistico-alberghiero ubicate nella regione Valle d'Aosta;

Art. 3.

I lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS ai sensi del precedente art. 1, devono avere novanta giorni di anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni.

Art. 4.

I trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di 1,1 milioni di euro, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.

Art. 5.

L'erogazione del trattamento di CIGS e mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, e successive modificazioni, è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico della regione o della provincia.

Art. 6.

Le aziende i cui lavoratori sono beneficiari delle misure di sostegno al reddito di cui al presente decreto, sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 7.

L'onere complessivo, pari ad € 1.100.000, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 8.

Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all'INPS comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.

Art. 9.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dall'art. 7, l'INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 74

06A01291

DECRETO 24 novembre 2005.

Concessione del trattamento di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in favore dei lavoratori già dipendenti dalle società: Elea S.p.a., unità in Torino; Elea FP, unità in Torino; Parmalat, unità di Capaccio; A.D.A., unità in L'Aquila; P.C.B., unità in Pagani e SIPEM, unità in Enna. (Decreto n. 37404).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in quanto, mediante la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visti gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al trattamento di mobilità e/o alle proroghe del medesimo trattamento, facenti parte integrante dei citati accordi;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità, entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005,

n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, per il periodo dal 18 luglio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 luglio 2005, in favore di un numero massimo di 67 ex dipendenti della società Elea S.p.a. di Torino, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, allegato al sopraccitato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 505.618,18.

La società è tenuta a versare, dalla decorrenza del trattamento concesso e comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, per il periodo dal 18 luglio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 luglio 2005, in favore di un numero massimo di 3 unità, ex dipendenti della società Elea FP unità di Torino, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, allegato al sopraccitato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 22.639,62.

La società è tenuta a versare, dalla decorrenza del trattamento concesso e comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 3.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 5 luglio 2005, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di 2 ex dipendenti della società Parmalat, unità di Capaccio (Salerno), per i quali la mobilità ordinaria è scaduta il 27 giugno 2004, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'INPS allegato al sopraccitato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 33.131,52.

b) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 5 luglio 2005, per il periodo dal 18 giugno 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di 17 ex dipendenti della società Parmalat unità di Capaccio (Salerno), per i quali la mobilità ordinaria è scaduta dal 17 giugno 2005 al 25 settembre 2005, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'INPS, allegato al sopraccitato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 145.042,06.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 luglio 2005, in favore degli ex dipendenti della società A.D.A. unità di L'Aquila, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'INPS, allegato al sopraccitato accordo e suddivisi come di seguito
indicato:

n. 3 unità dal 16 marzo 2005 al 31 dicembre 2005;

n. 14 unità dal 24 marzo 2005 al 31 dicembre 2005;

n. 1 unità dal 26 aprile 2005 al 31 dicembre 2005;

n. 1 unità dal 22 settembre 2005 al 31 dicembre 2005;

n. 1 unità dal 9 ottobre 2005 al 31 dicembre 2005.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 238.223,65.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 luglio 2005, per il periodo dal 6 luglio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 4 ex dipendenti della società P.C.B. unità di Pagani (Salerno), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'INPS, allegato al sopraccitato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 32.394,64.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, dal 3 maggio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 giugno 2005, in favore di un numero massimo di 52 ex dipendenti della società Sipem unità di Enna, per i quali la mobilità ordinaria è scaduta e/o scadrà nel periodo dal 2 maggio 2005 al 21 dicembre 2005, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S. e allegato al sopraccitato accordo. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 371.024,17.

Art. 7.

La concessione del trattamento di mobilità, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 6, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 ed il conseguente onere complessivo, pari a € 1.348.073,84, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 8.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 7 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 75

06A01289

DECRETO 25 novembre 2005.

Concessione del trattamento di CIGS, di mobilità e di disoccupazione speciale previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'articolo 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, in favore dei lavoratori dipendenti o già dipendenti dalle società: Elea S.p.a., unità in Torino; Lucana Calzature, unità in Matera; Ideal Standard, unità in Salerno e Sea Park, unità in Salerno. (Decreto n. 37406).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del sottosegretario di Stato on.le Viespoli, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168. in quanto, mediante la concessione e/o la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento speciale di disoccupazione e di mobilità, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Considerato che i predetti accordi recepiscono i Protocolli d'intesa raggiunti in sede istituzionale territoriale, così come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente

modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unità interessate è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2004, così come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi;

Visti gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione e di mobilità e/o alle proroghe dei medesimi trattamenti, vidimati dall'I.N.P.S. e facenti parte integrante dei citati accordi;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la proroga dei sopraccitati trattamenti, entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 luglio 2005 alla presenza del Sottosegretario on.le Pasquale Viespoli, che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo, in favore di un numero massimo di una unità, dipendente della società Elea S.p.a.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 4643,49.

Pagamento diretto: no.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 luglio 2005, per il periodo dal 28 maggio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 141 ex dipendenti della società Lucana Calzature unità di Maratea, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 1.388.486,78.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 giugno 2005, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di 24 ex dipendenti della società Ideal Standard unità di Salerno, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo già fruitori del trattamento in questione ai sensi dell'art. 6, punto *a)* del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34702 del 2 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti in data 22 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 309.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 339.742,08.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

b) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 giugno 2005, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di 18 ex dipendenti della società Ideal Standard unità di Salerno, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo già fruitori del trattamento in questione ai sensi dell'art. 6,

punto *b)* del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34702 del 2 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti in data 22 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 309.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 283.724,64.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005,n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento speciale di disoccupazione, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 giugno 2005, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di 21 ex dipendenti della società SEA Park unità di Salerno, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo già fruitori del trattamento in questione ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 35355 del 22 dicembre 2004, registrato alla Corte dei conti in data 13 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 18.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 331.012,08.

La misura del predetto trattamento è ridotta dei 10%.

Art. 5.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento speciale di disoccupazione e di mobilità, disposti con gli articoli dal n. 1 al n. 4, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168 ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 2.347.609,09, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 6.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 5 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2005
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 77.

06A01290

DECRETO 22 dicembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Contorsi Fabrizia, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Contorsi Fabrizia ha chiesto il riconoscimento del diploma di advanced aesthetics, conseguito a Toronto in Canada, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, recante norme di attuazione del testo unico concernenti la disciplina dell'immigrazione, e norme sulla condizione dello straniero modificato ed integrato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio di una professione conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento come lavoratori autonomi o dipendenti ai fini dell'esercizio in Italia di una professione;

Visti in particolare gli articoli, 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio della professione, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, espresso nella seduta del 23 settembre 2005, favorevole al riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Visto il decreto direttoriale n. 340/I/2005 del 14 novembre 2005, con il quale sono state stabilite le materie generali e le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale n. 339/I/2005 del 14 novembre 2005, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto direttoriale sopra citato;

Visto il verbale del 6 dicembre 2005 della commissione esaminatrice, trasmesso dalla provincia di Pistoia;

Decreta:

1. Il titolo professionale di advanced aesthetics conseguito a Toronto (Canada), in data 30 settembre 2003, dalla sig.ra Contorsi Fabrizia nata a Benevento il 19 luglio 1983, cittadina italo/canadese, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore autonomo o dipendente.

2. La sig.ra Contorsi Fabrizia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di estetista, esclusivamente nell'ambito delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1998, art. 3, comma 4, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, art. 39, comma 7, che consente la conversione del permesso di soggiorno ai fini dell'esercizio dell'attività lavorativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

Il direttore generale: MARINCIONI

06A01334

DECRETO 19 gennaio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Cropanese Fiorina, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la signora Cropanese Fiorina, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del diploma di fachkosmetiker/in, conseguito in Germania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto il decreto legislativo del 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1, che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera *c)*, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, espresso nella seduta del 20 gennaio 2005, favorevole al riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Vista la nota del 7 giugno 2005, con la quale la sig.ra Cropanese Fiorina ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 del decreto legislativo n. 319/1994, scegliendo quale misura compensativa il superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta inoltrata da questo ufficio alla provincia di Crotone, di sottoporre il beneficiario a prova attitudinale, presso una struttura riconosciuta dalla regione, per la verifica delle conoscenze professionali e deontologiche del richiedente;

Visto il decreto direttoriale n. 334/I/2005 del 9 novembre 2005, con il quale sono state stabilite le materie generali e le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto direttoriale n. 336/I/2005 del 9 novembre 2005, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto direttoriale sopra citato;

Visto il verbale del 29 novembre 2005 della commissione esaminatrice, trasmesso dalla provincia di Crotone;

Decreta:

Il titolo professionale di fachkosmetiker/in, conseguito in Germania in data 30 settembre 1994, dalla sig.ra Cropanese Fiorina nata a Mesoraca (Crotone) l'11 marzo 1958, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore autonomo o dipendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2006

Il direttore generale: MARINCIONI

06A01333

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 febbraio 2006.

Elenco dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 16 del decreto ministeriale n. 593 dell'agosto 2000. (Decreto n. 151/RIC).

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto in particolare, l'art. 16, del citato decreto che disciplina la concessione di premi per progetti di ricerca già finanziati nell'ambito dei programmi quadro comunitari di ricerca e sviluppo;

Visti inoltre, i commi 2, 3, 4, 5 e 6 del richiamato art. 16 i quali disciplinano le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale n. 372/Ric. del 25 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2004 di modifica dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di cui al citato art. 16, decreto ministeriale n. 593/2000;

Viste le domande prenotate, per via telematica, presso questo Ministero per l'ottenimento dei contributi di cui al comma dello stesso articolo, per le quali è stata effettuata, la prescritta attività istruttoria;

Visto il decreto direttoriale n. 2965/Ric. del 29 novembre 2005 di ripartizione, per l'anno 2005, delle risorse del Fondo agevolazione alla ricerca;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla formazione di un elenco, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute, e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato un elenco di soggetti beneficiari dei contributi per l'anno 2005, di cui all'art. 16, del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000 per un totale di € 516.456,80.

L'elenco, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

L'importo di € 516.456,80 è da imputare sulle disponibilità del Fondo delle agevolazioni alla ricerca, di cui alle premesse.

Art. 3.

È autorizzata sul capitolo di cui all'art. 2 l'erogazione in favore dei rispettivi beneficiari, della somma complessiva di € 516.456,80, di cui:

€ 490.633,96 sezione nazionale;

€ 25.822,84 sezione aree depresse obiettivo 1.

Art. 4.

Il competente Ufficio VI/DGCSR provvede alla formale comunicazione nei riguardi dei soggetti interessati.

Roma, 3 febbraio 2006

Il dirigente: COBIS

ALLEGATO

DATA PRESENTAZIONE DOMANDA (DM)	ORA	SOGGETTO RICHIEDENTE	SEZIONE	TITOLO (*ACRONIMO*)	DATA STIPULA CONTRATTO	TOTALE CONTRIBUTO COMUNITARIO	QUOTA CONTRIBUTO COMUNITARIO	PREMIO (€)
01/06/2005 DM 24222	10.00.11	C.G.S. DI COLUCCIA MICHELE & C. S.a.s.	NAZIONALE	SHOES5000	10/11/2004	1.382.295,20	122.675,00	**25.822,84**
01/06/2005 DM 24184	10.00.34	M.D.P. MATERIALS DESIGN & PROCESSING S.r.l.	NAZIONALE	NAPOLYDE	21/09/2005	11.679.550,00	241.416,00	**25.822,84**
01/06/2005 DM 24139	10.04.52	D'APPOLONIA S.p.A.	NAZIONALE	ASICBA	04/03/2005	944.739,56	187.191,75	**25.822,84**
01/06/2005 DM 24247	10.15.09	EXPERT SYSTEM S.p.A.	NAZIONALE	M-CAST	20/12/2004	1.681.990,00	221.098,00	**25.822,84**
01/06/2005 DM 23674	10.37.04	SIENABIOTECH S.p.A.	NAZIONALE	ADIT	26/05/2005	7.485.490,00	3.099.000,00	**25.822,84**
01/06/2005 DM 24244	12.20.24	SOFTECO SISMAT S.p.A.	NAZIONALE	*e* TEN	21/12/2004	549.938,00	157.373,00	**25.822,84**
01/06/2005 DM 24162	12.36.16	INTELLIGENCE FOR ENVIRONMENT & SECURITY	NAZIONALE	RESCUER	02/12/2004	2.000.000,00	189.600,00	**25.822,84**
01/06/2005 DM 24012	12.45.04	INFORMA S.r.l.	NAZIONALE	ULSYS	08/11/2004	1.053.632,00	44.223,00	**25.822,84**
01/06/2005 DM 24251	12.47.55	CALZATURIFICIO MANAS S.p.A.	NAZIONALE	CEC-MADE-SHOE	09/12/2004	10.399.303,00	55.260,00	**25.822,84**
03/06/2005 DM 24210	8.18.14	F.LLI ALINARI I.D.E.A. S.p.A.	NAZIONALE	eCHASE	23/12/2004	1.999.621,00	280.750,00	**25.822,84**
05/07/2005 DM 24405	14.28.51	ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA	NAZIONALE	ECONWELD	10/06/2005	1.713.448,05	179.325,05	**25.822,84**
05/07/2005 DM 24411	16.01.44	SIENABIOGRAFIX S.r.l.	NAZIONALE	CADPIPE	11/11/2004	1.054.125,00	27.157,00	**25.822,84**
13/07/2005 DM 24417	15.51.16	TESIMAG S.r.l.	NAZIONALE	PRO-STONE	10/06/2005	1.930.326,45	44.762,00	**25.822,84**
20/07/2005 DM 24459	18.26.00	MARE ENGINEERING S.r.l.	AD / OB.1	BASE	08/07/2005	2.000.000,00	192.762,00	**25.822,84**
25/07/2005 DM 24469	16.32.00	RIGEL ENGINEERING	NAZIONALE	RECOVER	14/07/2005	835.585,00	192.875,00	**25.822,84**
06/09/2005 DM 25035	12.44.21	PEDRINI S.p.A.	NAZIONALE	I-STONE	31/08/2005	6.491.034,05	577.290,00	**25.822,84**
13/10/2005 DM 27951	10.59.30	EICAS AUTOMAZIONE S.p.A.	NAZIONALE	ARFLEX	14/09/2005	2.419.000,00	608.500,00	**25.822,84**
13/10/2005 DM 27950	12.43.34	META GROUP S.r.l.	NAZIONALE	INNOVATION COACH	26/09/2005	2.050.000,00	124.057,74	**25.822,84**
13/10/2005 DM 27957	15.31.08	GRADO ZERO ESPACE S.r.l.	NAZIONALE	LOOSEandTIGHT	04/07/2005	789.688,25	96.844,00	**25.822,84**
18/10/2005 DM 27990	9.28.06	SEQUOIA AUTOMATION S.r.l.	NAZIONALE	ECOFIT	16/08/2005	1.421.289,00	135.500,00	**25.822,84**
Riepilogo:		**Sezione: NAZIONALE** **Sezione: AD / OB.1**			**N. Imprese:**	**19** **1**	**Tot. Premio:**	**€ 490.633,96** **€ 25.822,84**
		TOTALE				**20**		**€ 516.456,80**

06A01357

DECRETO 6 febbraio 2006.

Avvio della procedura telematica per la presentazione delle domande di agevolazione, ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000. (Decreto n. 176/RIC).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recente: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto l'art. 10 del citato decreto che disciplina la presentazione, la selezione e l'agevolazione dei «Progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca» ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto, in particolare, il comma 1 del citato art. 10 che fissa al 28 febbraio di ciascun anno il termine per la presentazione delle relative domande;

Ritenuta l'opportunità di uniformare le modalità di trasmissione di tutte le domande di agevolazione, presentate ai sensi del predetto decreto ministeriale 593/2000, al meccanismo dell'invio attraverso il sistema Internet, adottato dal Ministero per rendere più spedita ed efficace l'attività di valutazione e selezione;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno 2006, le domande per l'ottenimento delle agevolazioni di cui all'art. 10 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 dovranno essere presentate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, utilizzando, secondo le modalità ivi indicate il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio (Sezione «Servizi privati», voce «Domande di finanziamento»), che sarà attivo a partire dal 1° febbraio di ciascun anno.

Art. 2.

1. Il predetto servizio Internet consentirà la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi sette giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio VI - Piazza J. F. Kennedy, 20 - 00144 Roma.

2. In caso di difformità farà fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio Internet di cui al precedente comma 1.

Art. 3.

1. Esclusivamente per l'anno in corso, le domande, eventualmente inviate in forma cartacea, e riportanti la data di spedizione del 28 febbraio 2006, saranno comunque considerate ricevibili.

Art. 4.

1. Restano ferme le altre disposizioni del richiamato art. 10 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2006

Il Ministro: MORATTI

06A01358

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 29 novembre 2005.

Rettifica del decreto del Ministro delle attività produttive 11 marzo 2005, recante modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 11 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 2005, n. 108, recante modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361;

Ritenuto di dover rettificare il punto 3.4 dell'allegato al citato decreto ministeriale 11 marzo 2005, correggendo alcuni errori materiali;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

Rettifiche al punto 3.4 dell'allegato al decreto ministeriale 11 marzo 2005

1. All'allegato al decreto del Ministro delle attività produttive 11 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 2005, n. 108, al punto 3.4 sono apportate le seguenti rettifiche:

a) il numero «055», corrispondente alla provincia di Oristano, è sostituito con il numero «095»;

b) il numero «076», corrispondente alla provincia di Sassari, è sostituito con il numero «016»;

c) il numero «104», corrispondente alla provincia di Monza e Brianza, è sostituito con il numero «107».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2005

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 39

06A01360

DECRETO 6 febbraio 2006.

Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, 28 luglio 2005, recante «Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare» (nel seguito: il decreto 28 luglio 2005), adottato in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 settembre 2005, n. 188/05, emanata in attuazione dell'art. 9 del decreto 28 luglio 2005;

Considerato l'elevato interesse per la conversione fotovoltaica della fonte solare, evidenziato dal fatto che, sulla base dell'esame preliminare delle domande inoltrate al soggetto attuatore entro il 30 settembre 2005, la potenza cumulativa di tutti gli impianti per i quali è stata presentata domanda di ottenimento delle tariffe incentivanti di cui al decreto 28 luglio 2005, è risultata superiore a 100 MW, eccedendo quindi il limite di potenza cumulativa incentivata fissata dal medesimo decreto 28 luglio 2005;

Ritenuto opportuno procedere ad un incremento della potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti fissate dal decreto 28 luglio 2005 e a un aggiornamento dell'obiettivo nazionale di potenza nominale cumulata da installare entro il 2015;

Ritenuto opportuno altresì introdurre limiti massimi annui di potenza nominale degli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti fissate dal decreto 28 luglio 2005, allo scopo di assicurare la disponibilità di incentivi per un periodo sufficiente a consentire la pianificazione degli interventi, anche di natura industriale;

Ritenuto di dover modificare il tasso di riduzione annua delle medesime tariffe per gli impianti per i quali la domanda di accesso alle stesse tariffe è inoltrata negli anni successivi al 2006, allo scopo di stimolare investimenti industriali per la riduzione dei costi dell'energia elettrica prodotta mediante conversione fotovoltaica della radiazione solare;

Ritenuto opportuno, sulla base della preliminare esperienza maturata, procedere ad alcuni ulteriori aggiornamenti e a talune precisazioni del decreto 28 luglio 2005;

Considerata l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del 26 gennaio 2006.

Decreta:

Art. 1.

Incremento dell'obiettivo nazionale di potenza nominale cumulata da installare

1. L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare entro il 2015, di cui all'art. 11, comma 1, del decreto 28 luglio 2005, è incrementato a 1000 MW.

Art. 2.

Incremento del limite massimo di potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione

1. Il limite di potenza nominale cumulativa di cui all'art. 12, comma 1, del decreto 28 luglio 2005 è incrementato a 500 MW.

2. Il limite di potenza nominale cumulativa di cui all'art. 12, comma 2, del decreto 28 luglio 2005 è incrementato a 360 MW. In ogni caso, le tariffe di cui all'art. 5 e all'art. 6, comma 2, sono riconosciute nel limite massimo di una potenza nominale di 60 MW per ciascuno degli anni dal 2006 al 2012 inclusi.

3. Il limite di potenza nominale cumulativa di cui all'art. 12, comma 3, del decreto 28 luglio 2005 è incrementato a 140 MW. In ogni caso, le tariffe di cui all'art. 6, comma 3, sono riconosciute nel limite massimo di una potenza nominale di 25 MW per ciascuno degli anni dal 2006 al 2012 inclusi.

Art. 3.

Modifiche e integrazioni al decreto 28 luglio 2005

1. Nell'art. 7, comma 1, le parole «Entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «Nel periodo

intercorrente tra il 1° e il 31 marzo, l'1 e il 30 giugno, l'1 e il 30 settembre, l'1 e il 31 dicembre di ciascun anno».

2. Nell'articolo 7, comma 1, la frase «Nel caso di impianti di cui all'art. 6, comma 3, alla domanda è allegata anche la cauzione definitiva di cui al comma 9» è sostituita dalla seguente: «Nel caso di impianti di cui all'art. 6, comma 3, alla domanda è allegata dichiarazione del soggetto responsabile, recante impegno a costituire e far pervenire al soggetto attuatore la cauzione definitiva di cui al comma 9, entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 7, qualora detta comunicazione comporti il diritto alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto. L'assenza della predetta dichiarazione comporta l'inammissibilità della domanda».

3. Nell'art. 7, comma 9, le parole «1.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro».

4. Nell'art. 7, comma 4, dopo le parole «fino al» sono aggiunte le seguenti: «limite massimo di potenza nominale annua e fermo restando il».

5. Nell'art. 7, comma 5, dopo le parole «tariffa incentivante richiesta, nel» sono aggiunte le seguenti: «limite massimo di potenza nominale annua e fermo restando il».

6. Nell'art. 7, comma 6, dopo le parole «potenza nominale» sono aggiunte le seguenti «annua o».

7. Il comma 10 dell'art. 7 è sostituito dal seguente «La mancata costituzione o il mancato ricevimento, da parte del soggetto attuatore, della cauzione nei termini di cui al comma 9 ed entro la scadenza indicata al comma 1 comportano la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti».

8. Al termine dell'art. 4, comma 3, è aggiunta la seguente frase: «In particolare, i moduli fotovoltaici devono essere provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma ISO/IEC 17025».

9. Nell'art. 7, comma 5, le parole «della data di inoltro» sono sostituite dalle seguenti «dell'ordine temporale di ricevimento, da parte del soggetto attuatore,».

10. Nel comma 4 dell'art. 12 le parole «Entro i medesimi termini di cui all'art. 7, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «Entro i medesimi termini di cui all'art. 7, commi 4 e 5».

11. Nel comma 4 dell'art. 12 le parole «, a solo scopo informativo,» sono cancellate.

12. Al termine del comma 4 dell'art. 12 è aggiunta la seguente frase: «Le domande di cui all'art. 7, comma 1, possono essere presentate solo per le tipologie di impianti per i quali il valore reso noto dal soggetto attuatore risulta positivo.»

13. Nell'allegato I dopo il capoverso «CEI EN 61215: Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo;» è aggiunto il seguente capoverso: «CEI EN 61646 (82-12): "Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo". L'impiego di tali moduli è tuttavia consentito solo se la domanda di accesso alle tariffe incentivanti è presentata da persone giuridiche.

14. Nell'art. 5, comma 2, lettera *b)*, le parole «è decurtato del 2%» sono sostituite dalle seguenti: «è decurtato del 5%».

15. Nell'art. 6, comma 2, lettera *b)*, le parole «è decurtato del 2%» sono sostituite dalle seguenti: «è decurtato del 5%».

16. Nell'art. 6, comma 3, lettera *b)*, le parole «è decurtato del 2%» sono sostituite dalle seguenti: «è decurtato del 5%».

17. Dopo il comma 6 dell'art. 6 è aggiunto il seguente comma:

«7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano anche agli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW che non accedono alla disciplina di cui all'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

18. All'art. 4, comma 1, le parole «Possono accedere» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 7, possono accedere».

Art. 4.

Precisazioni e ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 28 luglio 2005

1. L'art. 6, comma 6, è sostituito dal seguente: «L'aggiornamento delle tariffe incentivanti di cui all'art. 5, comma 2, lettera *b)*, all'art. 6, comma 2, lettera *b)*, e all'art. 6, comma 3, lettera *b)*, viene effettuato per ciascuno degli anni successivi al 2006 sulla base del tasso di variazione annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall'Istat».

2. Nell'art. 5, comma 2, dopo le parole «ha diritto,» sono inserite le seguenti: «nel limite dell'energia elettrica resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile in applicazione della disciplina richiamata al comma 1, e».

3. Nell'art. 10, comma 3, le parole «per la cui realizzazione siano stati concessi» sono sostituite dalle seguenti: «per la cui realizzazione siano stati o siano concessi».

4. La lettera i) del comma 1 dell'art. 2 è sostituita dalla seguente:

i) potenziamento è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita alla lettera j;»

5. La lettera k) del comma 1 dell'art. 2 è sostituita dalla seguente:

«k) produzione annua media di un impianto è la media aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente prodotta, di cui alla lettera *c)*, negli ultimi due anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;».

6. Al termine della lettera j) del comma 1 dell'art. 2 è aggiunta la seguente frase: «per i soli interventi di potenziamento su impianti di potenza inferiore a 20 kW operanti in regime di scambio secondo le disposizioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 dicembre 2000, n. 224/00, non muniti del gruppo di misura dell'energia prodotta, la produ-

zione aggiuntiva è pari all'energia elettrica prodotta dall'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l'incremento di potenza nominale dell'impianto, ottenuto a seguito dell'intervento di potenziamento, e la potenza nominale complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento;».

7. Nell'art. 4, comma 3, dopo le parole «devono essere realizzati» sono aggiunte le seguenti: «con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti e».

Art. 5.

Precisazioni e errata corrige

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto 28 luglio 2005, gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti che non rispettano o non ricadono tra le tipologie contemplate nelle norme tecniche richiamate nell'allegato 1 del medesimo decreto 28 luglio 2005 non possono accedere alle incentivazioni previste dallo stesso decreto.

2. Nell'allegato 1, le parole «comma 1» sono sostituite con le seguenti: «comma 3,».

Art. 6.

Attività di informazione

1. Date le caratteristiche singolari della tecnologia fotovoltaica e dei potenziali soggetti interessati all'accesso alle tariffe incentivanti di cui al decreto 28 luglio 2005, il soggetto attuatore di cui all'art. 9 del medesimo decreto promuove azioni e campagne informative finalizzate a favorire la corretta conoscenza del meccanismo di incentivazione del solare fotovoltaico e le relative modalità di accesso alle tariffe incentivanti fissate dallo stesso decreto 28 luglio 2005.

Art. 7.

Promozione di particolari applicazioni

1. Le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto 28 luglio 2005 sono incrementate del 10% qualora i moduli fotovoltaici siano integrati in edifici di nuova costruzione, ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, come definita all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ivi incluse le categorie di edifici di cui all'art. 3, comma 3, dello stesso decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Per tale tipo di applicazione le richiamate tariffe restano costanti fino all'anno 2012 incluso, e pertanto non si applicano gli aggiornamenti richiamati all'art. 6, comma 6. Il soggetto responsabile che intende richiedere l'applicazione di tale beneficio aggiuntivo è tenuto ad allegare alla domanda di cui all'art. 7, comma 1, o a integrare la medesima domanda, dichiarazione con la quale attesta il rispetto dei criteri di cui all'allegato D del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

2. Non sussiste l'obbligo di costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 7, comma 9, del decreto 28 luglio 2005 qualora il soggetto responsabile sia una Amministrazione dello Stato, una regione o provincia autonoma o un ente locale.

3. Sulla base del rapporto di cui all'art. 13 del decreto 28 luglio 2005, il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche su sollecitazione delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, effettuano una valutazione dell'adeguatezza dei limiti di potenza nominale cumulativa di cui all'articolo 12, delle tariffe incentivanti di cui agli articolo 5 e 6, in particolare per gli impianti di potenza nominale non superiore a 20 kW, e delle misure per favorire l'integrazione del fotovoltaico negli edifici. A tali fini il soggetto attuatore integra il richiamato rapporto con gli elementi utili per le predette finalità.

4. A richiesta del soggetto responsabile di impianti di potenza non superiore a 20 kW non ancora in esercizio, è concesso il passaggio dalla disciplina di cui all'articolo 5 del decreto 28 luglio 2005 alla disciplina precisata con l'articolo 3, comma 17, del presente decreto.

Art. 8.

Applicazione

1. Le modifiche e integrazioni di cui all'art. 4, all'art. 5 e all'art. 7, commi 1 e 4, si applicano alle domande inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 28 luglio 2005.

2. Le modifiche e integrazioni di cui all'art. 2, all'art. 3 e all'art. 7, commi 2 e 3, si applicano alle domande inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle domande inoltrate antecedentemente a tale data non si applicano i limiti massimi di potenza annua di cui all'art. 2, commi 2 e 3.

3. Hanno priorità di accesso le domande inoltrate in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non ammesse alle tariffe incentivanti in ragione dell'uso di moduli fotovoltaici rispondenti alla norma CEI EN 61646 (82-12), di cui all'art. 3, comma 13, sempreché le domande siano state presentate secondo quanto disposto allo stesso art. 3, comma 13. Le domande inoltrate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto 28 luglio 2005 e la data di entrata in vigore del presente decreto, non ammesse a beneficiare delle tariffe incentivanti in ragione dell'esaurimento dei limiti di potenza nominale cumulativa di cui all'art. 12, commi 2 e 3, del medesimo decreto 28 luglio 2005, hanno priorità di accesso alle medesime tariffe a seguito di quanto disposto all'art. 2.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2006

Il Ministro
delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
MATTEOLI

06A01351

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 30 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, per la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 19 gennaio 2006, dalle ore 9,30 alle ore 12,30, per assemblea del personale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 30 gennaio 2006

Il direttore regionale: DI IORIO

06A01329

PROVVEDIMENTO 31 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Ciriè.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Ciriè il giorno 16 gennaio 2006, dalle ore 11 alle 13.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dell'assemblea del personale indetta dalle RSU e dalle OO.SS. il giorno 16 gennaio 2006, dalle ore 11 alle ore 13, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Ciriè dell'Agenzia delle entrate.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/62/2006 del 23 gennaio 2006, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Ddecreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 31 gennaio 2006

Il direttore regionale: MICELI

06A01332

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2006.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti di dipendenti e pensionati della società «Centro di assistenza fiscale Unico S.r.l.», in Palermo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

Vista la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, ai sensi dell'art. 32, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 241/1997, presentata dal dott. Gennuso Giuseppe, nato a Caltavuturo (Palermo) il 5 marzo 1961, n.q. di amministratore unico della società «Centro di assistenza fiscale Unico S.r.l.» correlata delle documentazione sotto specificata prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 164/1999:

1. atto costitutivo stipulato in data 13 ottobre 2005 a rogito del notaio avv. Carmine Andretta (repertorio n. 15936 - raccolta n. 8632);

2. statuto della società, allegato all'atto costitutivo, dal quale risulta che:

a) il capitale sociale è di € 52.000,00, che risulta essere interamente versato, alla data del 15 dicembre 2005, come da quietanza rilasciata dalla Banca San Paolo IMI S.p.a.;

b) che il CAF Unico S.r.l., con sede legale a Palermo in via Vincenzo Di Marco n. 29, codice fiscale 05456730828, è costituito:

dall'associazione sindacale C.I.L. - Confederazione italiana lavoratori, con sede a Palermo in via Vincenzo Di Marco n. 29, codice fiscale 08662111007 - alla quale, come da nota inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 31 ottobre 2005, dal segretario generale della stessa, dott. Gennuso Giuseppe, aderiscono n. 68.508 (sessantottomilacinquecentootto) lavoratori dipendenti;

dall'associazione sindacale Fe.L.Ar.Co, con sede legale a Napoli in via Arenaccia n. 116, codice fiscale 95047840632 - che, come attestato con nota prot. 1444 del 2 settembre 2005 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stata riconosciuta quale organizzazione a carattere nazionale che conta, attualmente, n. 59.230 (cinquantanovemiladuecentotrenta) associati;

dall'associazione sindacale C.I.U. - Confederazione italiana unionquadri, con sede legale a Roma in via F. Domiziano n. 10, codice fiscale 97288210582 - avente n. 226.112 (duecentoventiseimilacentododici) iscritti, riconosciuta fra le confederazioni comparativamente maggiormente rappresentative in quanto membro del CNEL;

3. relazione tecnica sulla capacità operativa del CAF Unico S.r.l., redatta dal responsabile dell'assistenza fiscale dott. Giuseppe Gennuso;

4. dichiarazione sostitutiva rilasciata dal responsabile dell'assistenza fiscale dott. Giuseppe Gennuso, relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine dei dottori commercialisti di Palermo;

5. dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'amministratore unico dott. Giuseppe Gennuso, riferita al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999;

6. polizza di assicurazione della responsabilità civile n. 38440375, stipulata in data 1° dicembre 2005, con la compagnia assicuratrice UNIPOL S.p.a., con massimale pari ad € 1.500.000,00, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale n. 164/1999, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata;

Verificate la regolarità della domanda, la sussistenza dei requisiti richiesti e delle condizioni previste per la costituzione dei centri fiscale;

Dispone:

La società «Centro di assistenza fiscale Unico S.r.l.» con sede a Palermo in via Vincenzo Di Marco n. 29, codice fiscale 05456730828, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti di dipendenti e pensionati (art. 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 241/1997 e ad utilizzare il termine CAAF dopo l'avvenuta iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti (art. 9 del decreto del Ministero delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164).

Riferimenti normativi dell'atto.

1. Decreto ministeriale 28 dicembre 2000 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001; decreto di attivazione dell'Agenzia.

2. Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, art. 1 e decreto ministeriale 28 dicembre 2000 - attribuzioni del direttore regionale.

3. Decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, art. 32 comma 1, lettera *d).*

4. Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164: regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e i dipendenti.

5. Decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, art. 1: competenza delle direzioni regionali al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale.

Palermo, 3 febbraio 2006

Il direttore regionale: MAZZARELLI

06A01441

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 1° febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce - sportelli catastali e ipotecari.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio

manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle Direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Lecce prot. n. 972 del 18 gennaio 2006 con la quale il direttore del summenzionato Ufficio ha comunicato che a seguito dell'assemblea cittadina indetta dalle organizzazioni sindacali, in data 16 gennaio 2006 dalle ore 9 alle ore 11 circa, sono rimasti chiusi gli sportelli catastali per servizi di visura ed accettazione atti di aggiornamento (Pregeo, Docfa e Volture) mentre, nella medesima data ed ore, non hanno funzionato gli sportelli dei servizi della pubblicità immobiliare all'utenza (Accettazione e ispezioni);

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 25 gennaio 6 con nota prot. n. 66/06 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce - sportelli catastali e ipotecari nella giornata del 16 gennaio 2006, con riguardo alle attività in premessa specificate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 1° febbraio 2006

Il direttore regionale: GERBINO

06A01331

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 28 dicembre 2005.

Criteri applicativi della disciplina delle perdite convenzionali di energia elettrica nel periodo 1° gennaio 2002-30 giugno 2003. (Deliberazione n. 291/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2005;

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 3 agosto 2000, n. 138/00 (di seguito: deliberazione n. 138/00);

la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2001, n. 59/01;

l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente integrato e modificato in vigore dal 1° gennaio 2002 (di seguito: Testo integrato 2002);

la deliberazione dell'Autorità 1° agosto 2002, n. 152/02 (di seguito: deliberazione n. 152/02);

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03 (di seguito: deliberazione n. 67/03);

la deliberazione dell'Autorità 1° luglio 2003, n. 73/03 (di seguito: deliberazione n. 73/03);

la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2003, n. 132/03 (di seguito: deliberazione n. 132/03);

l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato in vigore dal 1° febbraio 2004 (di seguito: Testo integrato 2004);

la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2005, n. 186/05 (di seguito: deliberazione n. 186/05);

la deliberazione dell'Autorità 21 ottobre 2005, n. 221/05 (di seguito: deliberazione n. 221/05);

le sentenze del tribunale amministrativo per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 29 aprile 2004, n. 2474/04 (di seguito: sentenza n. 2474/04) e 14 dicembre 2004, n. 203/05 (di seguito: sentenza n. 203/05);

il documento per la consultazione recante «Criteri e modalità applicativi dei coefficienti di perdita sulle reti elettriche nel periodo 1° gennaio 2002-31 gennaio 2004» allegato alla deliberazione n. 221/05 (di seguito: il documento per la consultazione 21 ottobre 2005);

le regole transitorie per l'installazione e l'attivazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica - documento IN.S.TX. 1200 Rev.00 - adottato dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete), ora Terna-

Rete elettrica nazionale Spa (di seguito: TERNA), in data 16 ottobre 2000 sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 138/00 (di seguito: Regole tecniche di misura);

Considerato che:

con deliberazione n. 221/05, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione di criteri applicativi della disciplina delle perdite convenzionali di energia elettrica di cui al Testo integrato 2002, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2002 e il 31 gennaio 2004 rendendo disponibile, nel contempo, il documento per la consultazione 21 ottobre 2005 contenente uno schema di provvedimento in materia;

in particolare, l'Autorità ha indicato che i criteri applicativi di cui al precedente alinea, potrebbero trovare attuazione, secondo quanto indicato nel documento per la consultazione 21 ottobre 2005, tramite una integrazione al Testo integrato 2002 che specifichi le modalità di applicazione dei coefficienti (medi) di perdita nelle reti elettriche nei casi in cui la misura dell'energia elettrica, ai fini della regolazione economica dei servizi di trasporto e di vendita di energia elettrica per le imprese distributrici, non sia effettuata in corrispondenza dei punti di interconnessione tra le reti di distribuzione elettrica e la rete di trasmissione nazionale (punti di misura diversi dai punti di scambio);

come peraltro richiamato nel documento per la consultazione 21 ottobre 2005, fino al 31 gennaio 2004, sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 138/00 e delle regole tecniche di misura, al fine della quantificazione dell'energia elettrica scambiata nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione e la rete di trasmissione nazionale (punti di scambio) mediante le misure rilevate in punti di misura «fisici» (punti di misura) differenti dai predetti punti di interconnessione, il caso di non coincidenza tra punti di misura e punti di scambio poteva essere trattato:

i. in via transitoria, previa richiesta al Gestore della rete;

ii. condizionatamente all'accettazione da parte del medesimo Gestore sulla base delle condizioni da questi stabilite nelle citate regole tecniche di misura;

iii. conteggiando, in caso di punti di misura sul lato media tensione di trasformatori alta/media tensione delle stazioni di distribuzione, in modo forfetario le perdite di energia nei predetti trasformatori tramite un coefficiente dipendente dalle caratteristiche elettriche dei medesimi;

l'Autorità ha rilevato che:

a) in esito all'istruttoria di cui alla deliberazione n. 73/03, le determinazioni del Gestore della rete hanno contribuito alla formazione dello sbilancio energetico rilevato classificando tale effetto nella «non corretta applicazione della disciplina relativa alle perdite convenzionali di energia elettrica nelle reti»;

b) le determinazioni del Gestore della rete, pur se adottate sulla base delle disposizioni di cui al precedente alinea, non possono comportare una riduzione dell'ammontare complessivo di perdite corrispondenti all'applicazione dei coefficienti convenzionali di cui alla tabella 13 del Testo integrato 2002, in quanto tali determinazioni dovrebbero comportare unicamente una definizione dei meccanismi di raccordo per la quantificazione dell'energia elettrica nei punti di scambio (qualora le misure dell'energia elettrica non fossero effettuate in corrispondenza di detti punti) nella salvaguardia del bilancio energetico complessivo del sistema elettrico;

c) per i motivi di cui sopra, il Gestore della rete, nelle proprie comunicazioni alle imprese distributrici, ha correttamente rappresentato che le proprie determinazioni sono da intendersi provvisorie, rivedibili in corso d'opera e salvo conguaglio;

inoltre, il documento per la consultazione 21 ottobre 2005 ha ribadito che:

a) i coefficienti convenzionali di perdita sulle reti elettriche definiti nella tabella 13 del Testo integrato 2002 individuano le partite energetiche a copertura delle perdite di energia elettrica sulle reti elettriche e sono determinati sulla base di bilanci energetici complessivi del sistema elettrico;

b) i predetti coefficienti rappresentano valori medi convenzionali e, per come determinati, sono tali da responsabilizzare le imprese distributrici nei confronti unicamente delle perdite di energia elettrica sulle proprie reti;

c) in conseguenza di quanto indicato alla precedente lettera *b)*, ciascuna impresa distributrice ha diritto ad avere riconosciuti unicamente gli ammontari corrispondenti alle perdite (medie) nelle reti elettriche in cui avviene la distribuzione in quanto, diversamente, le imprese distributrici tratterrebbero una quota relativa ad energia elettrica che nel bilancio complessivo del sistema elettrico è destinata alla copertura della totalità delle perdite di energia elettrica con la conseguente formazione di un ammanco in tale bilancio;

quanto indicato al precedente alinea trova conferma nel fatto che, partendo dall'ipotesi che il flusso energetico del sistema elettrico possa essere rappresentato ponendo la totale immissione in altissima tensione e i prelievi di energia elettrica ai diversi livelli di tensione:

i. l'energia elettrica prelevata dai clienti finali (ai diversi livelli di tensione) viene aumentata di un coefficiente convenzionale di perdita per tenere conto delle perdite di energia mediamente rilevate sulle reti elettriche a monte del punto di prelievo (considerato come punto terminale dello stadio di tensione a cui avviene il prelievo);

ii. l'energia elettrica prelevata dalle imprese distributrici da altre reti elettriche viene aumentata di un coefficiente convenzionale di perdita per tenere conto delle perdite medie a monte del punto in cui avviene il predetto prelievo di energia;

stante le modalità di applicazione dei predetti coefficienti di perdita, il meccanismo di responsabilizza-

zione di cui alla precedente lettera *b)* è tanto più efficace quanto più i punti di misura coincidono con i punti di scambio;

la disciplina relativa all'applicazione dei coefficienti medi convenzionali di perdita nelle reti elettriche in caso di non coincidenza del punto di misura con il punto di scambio, già ribadita tramite la deliberazione n. 132/03 per il periodo di regolazione 2001-2003, è stata integralmente ripresa dal Testo integrato 2004 per il periodo di regolazione 2004-2007;

Considerato che:

in risposta al documento per la consultazione 21 ottobre 2005, i soggetti interessati hanno espresso parere contrario all'attuazione delle disposizioni richiamate nello schema di provvedimento posto in consultazione con particolare riferimento:

a) alla modifica con efficacia retroattiva del Testo integrato 2002;

b) all'estensione del periodo di applicazione della deliberazione n. 132/03 al 31 gennaio 2004 avendo l'Autorità innovato, a partire dal 1° luglio 2003 mediante l'adozione della deliberazione n. 67/03, la disciplina per la regolazione delle partite economiche connesse all'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato e all'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento ciò trovando conferma, altresì, nelle motivazioni alla deliberazione n. 186/05;

c) alla riproposizione, nella sostanza, di una norma già annullata con sentenza del Tribunale Amministrativo per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia);

d) al fatto che, nel caso di non coincidenza tra il punto di misura e il punto di scambio, l'applicazione dei coefficienti di perdita con le modalità rilevate dall'Autorità non è classificabile come «non corretta applicazione della disciplina relativa alle perdite convenzionali di energia elettrica nelle reti», ma risponderebbe correttamente alla disciplina vigente nel periodo considerato risultando dall'applicazione, oltre che dei fattori di perdita relativi alla colonna «imprese distributrici» della tabella 13 del Testo integrato 2002, di ulteriori fattori correttivi indicati dal Gestore della rete in aderenza alla disciplina stabilita con la deliberazione n. 138/00 e con le Regole tecniche di misura;

e) l'applicazione di coefficienti medi di perdita anche nei casi di non coincidenza del punto di misura con il punto di scambio non consentirebbe di tenere conto in maniera appropriata delle peculiarità delle singole reti elettriche;

per quanto attiene alle osservazioni di cui alla precedente lettera *a)*, è da rilevare che i criteri indicati dall'Autorità non costituiscono una modifica retroattiva della disciplina delle perdite convenzionali nelle reti elettriche, ma costituiscono disposizioni atte all'effettuazione dei necessari conguagli stante le determinazioni assunte in via transitoria dal Gestore della rete;

per quanto attiene alle osservazioni di cui alla precedente lettera *c)*, è da rilevare che il Tar Lombardia, con le sentenze n. 2474/04 e n. 203/05, ha annullato la deliberazione n. 132/03 unicamente per violazione degli obblighi di partecipazione al procedimento, precisando che l'Autorità avrebbe dovuto farsi carico «di coinvolgere direttamente tutti gli operatori interessati affinché nella sede partecipativa fossero illustrate le ragioni di ciascuno»;

per quanto attiene alle osservazioni di cui alle precedenti lettere *d)* ed *e)*, è da rilevare che:

a) la disciplina stabilita dall'Autorità, ferme restando le modalità di applicazione di coefficienti medi di perdita, è tale da consentire l'intercettazione delle peculiarità delle singole reti elettriche (in particolare delle reti elettriche con ridotti coefficienti di perdita effettivi) in misura tanto maggiore quanto più i punti di misura coincidono con i punti di scambio, contemplando, tuttavia la possibilità di procedere al mantenimento di punti di misura non in coincidenza con i punti di scambio nel perseguimento degli obiettivi di minimizzazione dei costi di installazione, esercizio e manutenzione delle apparecchiature di misura nonché di invarianza, per quanto possibile, della localizzazione dei punti di misura dell'energia elettrica nei confronti delle eventuali modificazioni dei punti di scambio a seguito di variazioni successive dell'ambito della rete di trasmissione nazionale;

b) come sopra richiamato, i coefficienti convenzionali di perdita sulle reti elettriche sono determinati sulla base di bilanci energetici complessivi del sistema elettrico, rappresentano valori medi convenzionali, sono tali da comportare la completa copertura delle perdite determinate sulla base dei predetti bilanci energetici da parte dei clienti finali e responsabilizzano le imprese distributrici nei confronti unicamente delle perdite di energia elettrica sulle proprie reti che, quindi, hanno diritto ad avere riconosciuti unicamente gli ammontari corrispondenti alle perdite (medie) nelle reti elettriche in cui avviene la distribuzione;

c) alla luce di quanto indicato alla precedente lettera *b)*, la mancata applicazione dei coefficienti medi di perdita secondo la disciplina stabilita dall'Autorità contribuisce allo stabilirsi di un ammanco nel bilancio energetico nazionale la cui quota monetaria deve trovare copertura tramite una componente tariffaria che ricade sui clienti finali che, peraltro, stante la disciplina in vigore nel periodo considerato, già sostengono la totale copertura delle perdite medie nelle reti elettriche; e che, inoltre, il Gestore della rete stesso, come soprarichiamato, nelle proprie comunicazioni alle imprese distributrici, ha rappresentato la natura transitoria delle proprie determinazioni;

Ritenuto che sia opportuno:

stabilire criteri sulla base dei quali TERNA, soggetto che è subentrato nelle funzioni del Gestore della rete per quanto attiene alla materia trattata, indichi i criteri e le modalità per l'effettuazione dei conguagli richiamati nelle precedenti comunicazioni del Gestore

della rete ai soggetti interessati, relativamente al periodo 1° gennaio 2002 30 giugno 2003, in aderenza ad alcune osservazioni formulate al documento per la consultazione 21 ottobre 2005, in particolare alle osservazioni relative all'estensione del periodo di applicazione della deliberazione n. 132/03 al 31 gennaio 2004, nonché ai principi contenuti nella disciplina delle perdite medie convenzionali di energia elettrica stabilita dall'Autorità;

Delibera:

1. Di stabilire che TERNA indichi i criteri e le modalità per l'effettuazione dei conguagli circa la quantificazione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato per il periodo 1° gennaio 2002-30 giugno 2003 secondo quanto di seguito indicato:

a) all'energia elettrica prelevata da un'impresa distributrice nei punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale, qualora la misura dell'energia elettrica prelevata sia effettuata in un punto della rete di distribuzione in media tensione direttamente connesso mediante un trasformatore alta-media tensione con un punto in alta tensione della medesima rete di distribuzione diverso dal predetto punto di interconnessione, deve essere applicato il fattore percentuale di perdita di cui alla tabella 13, colonna «Per i clienti finali e per i punti di interconnessione virtuale», riga «Rete di trasmissione nazionale», aumentato di un fattore medio unico a livello nazionale per tener conto delle perdite di energia elettrica in detto trasformatore determinato da TERNA;

b) all'energia elettrica prelevata da un'impresa distributrice nei punti di interconnessione con le reti di distribuzione in alta tensione di altri distributori, qualora la misura dell'energia elettrica prelevata sia effettuata in un punto della rete di distribuzione in media tensione direttamente connesso mediante un trasformatore alta-media tensione con un punto in alta tensione della medesima rete di distribuzione diverso dal predetto punto di interconnessione, deve essere applicato il fattore percentuale di perdita di cui alla tabella 13, colonna «Per i clienti finali e per i punti di interconnessione virtuale», riga «AT», aumentato di un fattore medio unico a livello nazionale per tener conto delle perdite di energia elettrica in detto trasformatore determinato da TERNA;

2. Di trasmettere il presente provvedimento a TERNA.

3. Di pubblicare il presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 28 dicembre 2005

Il presidente: ORTIS

06A01317

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2005.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2006-31 dicembre 2006. (Deliberazione n. 295/05).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 2005.

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 e in particolare l'art. 2, comma 27;

il vigente regolamento di contabilita con allegato schema dei conti, quale risulta a seguito della deliberazione del collegio 19 dicembre 2005, n. 280/05, come modificata dalla deliberazione 29 dicembre 2005, n. 294/05;

la deliberazione 27 dicembre 2004, n. 240/04, con cui l'Autorità ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2005-31 dicembre 2005;

le deliberazioni 18 luglio 2005, n. 147/05, e 13 dicembre 2005, n. 271/05, con cui l'Autorità ha approvato variazioni al proprio Bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2005-31 dicembre 2005;

Visti inoltre:

il Bilancio di previsione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1° gennaio 2006-31 dicembre 2006 allegato alla presente deliberazione (allegato *A*) e la relativa relazione tecnica;

il parere del collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 63 comma 2, del regolamento di contabilità;

Delibera:

1. Di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2006-31 dicembre 2006 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione (allegato *A*) di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. Di dare mandato al direttore generale per le azioni a seguire.

Milano, 29 dicembre 2005

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO A

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
PER L'ESERCIZIO 1° GENNAIO 2006-31 DICEMBRE 2006

Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2005	Variazione per l'esercizio 2006	Previsioni Esercizio 2006
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	**14.697.888,50**	**1.372.547,00**	**16.070.435,50**
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
Cat. I - Vendita di beni e servizi	-	-	-
Cat. II - Trasferimenti	**23.070.000,00**	**(70.000,00)**	**23.000.000,00**
Cap. 100 - Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Autorità	0,00	0,00	0,00
Cap. 101- Contributo dei soggetti esercenti il servizio di e.e. e gas	23.070.000,00	(70.000,00)	23.000.000,00
Cat. III - Redditi patrimoniali	**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**
Cap. 102 - Interessi attivi	650.000,00	0,00	650.000,00
Cat. IV - Entrate diverse	**445.000,00**	**(295.000,00)**	**150.000,00**
Cap. 104 - Recuperi, rimborsi e proventi diversi	445.000,00	(295.000,00)	150.000,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	**24.165.000,00**	**(365.000,00)**	**23.800.000,00**
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-
Cat. V - Alienazione beni patrimoniali	-	-	-
Cat. VI - Prelievo dai fondi speciali	-	-	-
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	**4.825.000,00**	**0,00**	**4.825.000,00**
Cat. VII - Partite di giro e contabilità speciali			
Cap. 105 - Recupero anticipazioni al cassiere	25.000,00	0,00	25.000,00
Cap. 106 - Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e sugli emolumenti al personale. Versamento ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi.	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
Cap. 107 - Recupero anticipazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	**43.687.888,50**	**1.007.547,00**	**44.695.435,50**

Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2005	Variazione per l'esercizio 2006	Previsioni Esercizio 2006
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
Cat. I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	**1.173.000,00**	**1.109.000,00**	**2.282.000,00**
Cap. 110 - Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	875.000,00	990.000,00	1.865.000,00
Cap. 111 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità	220.000,00	60.000,00	280.000,00
Cap. 112 - Rimborso spese di missione al Presidente e ai Membri dell'Autorità	78.000,00	59.000,00	137.000,00
Cat. II - Spese per il personale in attività di servizio	**13.808.010,00**	**32.490,00**	**13.840.500,00**
Cap. 115 - Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale	9.596.700,00	0,00	9.596.700,00
Cap. 116 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Autorità	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
Cap. 117 - Compensi per lavoro straordinario al personale	94.310,00	10.690,00	105.000,00
Cap. 118 - Indennità e rimborso spese di missione al personale	817.000,00	21.800,00	838.800,00
Cat. III - Spese per personale in quiescenza	**935.000,00**	**50.000,00**	**985.000,00**
Cap. 125 - Accantonamento indennità di fine rapporto	835.000,00	0,00	835.000,00
Cap. 126 - Accantonamento assegni integrativi pensioni	100.000,00	50.000,00	150.000,00
Cat. IV - Acquisto di beni e servizi	**11.396.443,00**	**1.175.757,00**	**12.572.200,00**

Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2005	Variazione per l'esercizio 2006	Previsioni Esercizio 2006
cap. 130 - Spese per il funzionamento di collegi, comitati e commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e spese trasporto).	141.000,00	9.000,00	150.000,00
Cap. 131 - Compensi e rimborsi ad esperti su specifici temi e problemi istituzionali	356.000,00	0,00	356.000,00
Cap. 132 - Canoni di locazione.	1.750.000,00	350.000,00	2.100.000,00
Cap. 133 - Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici.	627.000,00	876.000,00	1.503.000,00
Cap. 134 - Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico.	459.000,00	9.000,00	468.000,00
Cap. 135 - Spese per inserzioni, pubblicazioni, informazione istituzionale.	96.800,00	(21.800,00)	75.000,00
Cap. 136 - Spese per l'acquisto di giornali, per materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre amministrazioni.	133.800,00	(18.800,00)	115.000,00
Cap. 137 - Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico.	318.000,00	(118.000,00)	200.000,00
Cap. 138 - Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.	490.000,00	(60.000,00)	430.000,00
Cap. 139 - Spese telefoniche, telegrafiche e postali.	460.000,00	(80.000,00)	380.000,00
Cap. 140 - Spese casuali.	0,00	0,00	0,00
Cap. 141 - Spese di rappresentanza.	23.000,00	(8.000,00)	15.000,00
Cap. 142 - Corsi di aggiornamento professionale per il personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari, contributi alla formazione esterna.	243.500,00	117.500,00	361.000,00
Cap. 143 - Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni.	112.000,00	122.500,00	234.500,00
Cap. 144 - Vigilanza locali.	250.000,00	0,00	250.000,00
Cap. 145 - Premi di assicurazione assistenza sanitaria integrativa.	70.000,00	30.000,00	100.000,00
Cap. 146 - Premi di assicurazione diversi.	160.000,00	(20.000,00)	140.000,00
Cap. 147 - Prestazioni di servizi resi da terzi.	5.576.343,00	(5.576.343,00)	0,00
Cap. 148 - Spese per liti, arbitraggi, notificazioni e oneri accessori.	120.000,00	0,00	120.000,00
Cap. 149 - Spese bancarie.	10.000,00	0,00	10.000,00
Cap. 151 - Spese per incarichi di collaborazione.	0,00	1.167.500,00	1.167.500,00
Cap. 152 - Spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza.	0,00	1.082.000,00	1.082.000,00
Cap. 153 - Spese per fornitura lavoro temporaneo	0,00	440.000,00	440.000,00
Cap. 154 - Spese per convenzioni, protocolli e quote associative	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00
Cap. 155 - Spese per servizi esterni	0,00	1.365.200,00	1.365.200,00
Cat. V - Trasferimenti	**0,00**	-	**0,00**
Cat. VI - Somme non attribuibili	**10.490.435,50**	**(8.959.700,00)**	**1.530.735,50**
Cap. 160 - Fondo di riserva	10.490.435,50	(8.959.700,00)	1.530.735,50
Cap. 161 - Fondo compensazione entrate	0,00	-	0,00
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	**37.802.888,50**	**(6.592.453,00)**	**31.210.435,50**
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
Cat. VII - Costituzione di fondi	**0,00**	-	**0,00**
Cap. 170 - Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	0,00	-	0,00
Cat. VIII - Beni mobili ed immobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche	**1.060.000,00**	**7.600.000,00**	**8.660.000,00**

Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2005	Variazione per l'esercizio 2006	Previsioni Esercizio 2006
Cap. 180 - Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, personal computer, macchine da calcolo, d'ufficio in generale attrezzature tecnico scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete.	1.000.000,00	(400.000,00)	600.000,00
Cap. 181 - Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri e riviste professionali per la biblioteca.	60.000,00	0,00	60.000,00
Cap. 182 - Acquisto immobili sedi di lavoro dell'Autorità	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	**1.060.000,00**	**7.600.000,00**	**8.660.000,00**
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI			
Cat. IX - Partite di giro e contabilità speciali	**4.825.000,00**	**0,00**	**4.825.000,00**
Cap. 190 - Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione.	25.000,00	0,00	25.000,00
Cap. 191 - Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e sugli emolumenti al personale. Versamento ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi.			
Cap. 192 - Anticipazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	**4.825.000,00**	**0,00**	**4.825.000,00**
TOTALE SPESE	**43.687.888,50**	**1.007.547,00**	**44.695.435,50**

06A01316

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 1° febbraio 2006.

Valutazione dell'aggiornamento della mappa delle basi di pronto intervento dell'elisoccorso relativa alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero dei piloti dipendenti da imprese impegnate nell'attività di elisoccorso, off-shore e antincendio, siglato il 4 ottobre 2005 tra Fise-Aise/ANPAC, FIT-CISL-Piloti, UILT-UIL-Piloti. (Pos. 15597). (Deliberazione n. 06/66).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Premesso

che in data 4 ottobre 2005 è stata trasmessa la nuova «Mappatura delle Basi Operative», di cui all'art. 8, comma 5 dell'Accordo del 21 maggio 2002 dei piloti dipendenti da imprese elicotteristiche (accordo valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia il 25 luglio 2002, delibera n. 02/170 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267, del 14 novembre 2002) siglato in data 4 ottobre 2005 tra FISE-AISE e le OO.SS. e AA.PP. ANPAC, FIT-CISL-Piloti e UILT-UIL-Piloti;

che in data 14 ottobre 2005 la Commissione ha inviato il testo del suddetto Accordo alle Associazioni degli utenti, al fine di acquisirne il relativo parere ai sensi dell'art. 13, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

che, sull'Accordo in questione, risulta pervenuto unicamente (in data 25 ottobre 2005) il parere favorevole - dell'Unione nazionale consumatori;

Considerato

che con tale Mappatura le parti si impegnano a garantire un numero di siti superiore rispetto a quello previsto nell'accordo del 2002;

Valuta idonea

la nuova «Mappatura» delle basi operative del 4 ottobre 2005, di cui all'art. 8, comma 5, dell'Accordo del 21 maggio 2002, per i piloti dipendenti da imprese elicotteristiche;

Dispone

la trasmissione della presente delibera alle organizzazioni sindacali e professionali, ANPAC, FIT-CISL-Piloti e UILT-UIL-Piloti e alla FISE-AISE, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché la trasmissione, ai sensi dell'art. 13, lettera *n)*, legge n. 146/1990 e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone

altresì, la pubblicazione della Nuova Mappatura e della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2006

Il presidente: MARTONE

ALLEGATO

NUOVA MAPPATURA BASI OPERATIVE DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 5, ACCORDO 21 MAGGIO 2002, PER I PILOTI DIPENDENTI DA IMPRESE ELICOTTERISTICHE

In linea con l'«Accordo di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i piloti dipendenti da imprese elicotteristiche esercenti il trasporto aereo non di linea ed il lavoro aereo», si concorda tra le parti la necessità di definire una mappatura delle basi operative per le quali risultano applicabili le prescrizioni del citato regolamento.

Al fine di assicurare le prestazioni indispensabili e per garantire il diritto di sciopero, si concorda che le OOSS/AAPP, alla proclamazione scritta di astensione dal lavoro, provvederanno contestualmente a comunicare le eventuali variazioni alla mappatura predefinita, significando in ciò il soddisfacimento dei criteri di individuazione delle prestazioni indispensabili ex art 8 del regolamento richiamato.

Le aziende dovranno conservare gli schemi dei sistemi di alternanza nella copertura del sevizio sino all'eventuale successivo aggiornamento del presente documento.

Basi Hems (elisoccorso): **sciopero virtuale**	**sciopero reale**
Valle D'Aosta: Aosta	nessuna
Piemonte: Torino - Novara	Alessandria - Cuneo - Borgosesia
Lombardia: Sondrio - Como	Milano - Bergamo - Brescia
Trentino Alto Adige: Ortisei - Bolzano	Trento - Bressanone
Veneto: Padova - Pieve di Cadore	Verona - Treviso
Friuli-Venezia Giulia: Udine	nessuna
Emilia-Romagna: Parma - Ravenna	Bologna
Marche: Ancona	nessuna
Toscana: Grosseto - Firenze	Massa
Abruzzo: L'Aquila	Pescara
Lazio: Roma	Viterbo - Latina
Campania: Napoli	Salerno
Puglia : Foggia	nessuna
Basilicata: Potenza	Matera
Calabria: Lamezia Terme	Cosenza Locri
Sicilia: Palermo - Lampedusa - Messina	Catania – Caltanissetta

Basi Off-shore (collegamento piattaforme petrolifere):

Falconara	Marina di Ravenna
Brindisi	Siracusa

Basi Antincendio (periodo estivo):

Aosta
Clusone
Belluno
Udine
Genova
Firenze
Garfagnana
Elba
Cingoli
Roma
Campochiaro
Fisciano
Focesele
Letore
Pisticci
Villa Vittoria
Vivaio Pavone
Palermo
S.Pratello
Limbara
Parcana
Marganai

Basi Antincendio (periodo invernale):

Aosta
Torino
Varese
Clusone
Belluno
Udine
Genova
Garfagnana
Letore
Villa Vittoria
Palermo

Roma, 4 ottobre 2005

ANPAC: Firmato

FIT-CISL PILOTI: Firmato

FISE/AISE: Firmato

UILTRASPORTI PILOTI: Firmato

06A01381

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 febbraio 2006 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Norme in materia di sicurezza nelle istituzioni scolastiche».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il comitato promotore - viale del Policlinico n. 129/a - 00161 Roma.

06A01572

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione delle lettere credenziali degli ambasciatori della Repubblica di Croazia, della Repubblica dello Yemen, del Giappone, della Repubblica popolare del Bangladesh e della Repubblica federativa del Brasile.

Mercoledì 25 gennaio 2006 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Tomislav Vidosevic, Ambasciatore della Repubblica di Croazia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 25 gennaio 2006 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Shaya Mohsin Mohamed Al Zidani, Ambasciatore della Repubblica dello Yemen, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 25 gennaio 2006 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Yugi Nakamura, Ambasciatore del Giappone, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 25 gennaio 2006 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Fazlul Karim, Ambasciatore della Repubblica Popolare del Bangladesh, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 25 gennaio 2006 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Adhemar Gabriel Bahadian, Ambasciatore della Repubblica Federativa del Brasile, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

06A01384

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della normativa transitoria dello statuto dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori, gli scultori, i musicisti e gli autori drammatici (ENAPPS).

Con nota del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 20 luglio 2005 è stata approvata la delibera del consiglio di amministrazione dell'ENAPPS in data 10 giugno 2005, concernente l'adozione della normativa transitoria di cui agli articoli 32 e 33 dello statuto dell'Ente.

06A01382

Comunicato concernente l'approvazione delle delibere n. 110 e n. 111 adottate in data 16 luglio 2005 dall'Onaosi concernenti, rispettivamente, criteri per l'assegnazione dei contributi per l'assistenza indiretta a domicilio studenti universitari e definizione per l'a/a 2005/2006, nell'ambito della formazione post-laurea.

Con ministeriale n. 24/IX/0002059/OSI-L-22/23 del 31 gennaio 2006 sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 110 e n. 111 adottate dalla Giunta Esecutiva dell'ONAOSI in data 16 luglio 2005, concernenti, rispettivamente, «criteri per l'assegnazione dei contributi per l'assistenza indiretta a domicilio studenti universitari (universitari, formazione professionale, intervento integrativo completamento studi, premio di studio, post-laurea, scambi culturali all'estero)»; e «definizione per l'a/a 2005/2006, nell'ambito della formazione post-laurea di: *a)* numero di borse per specializzazioni, dottorati, master e scuole di perfezionamento; *b)* numero lettere di intenti per posti aggiuntivi Scuole di specializzazione e dottorati di ricerca».

06A01375

Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata in data 14 dicembre 2005 dalla cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, concernente l'adeguamento, a far data dal 1º gennaio 2006, nella misura dell'1,74%, degli importi delle pensioni, dei contributi minimi, delle pensioni minime, nonché della misura minima dell'indennità una tantum.

Con ministeriale 24/IX/0001715/RAG-L-26 del 25 gennaio 2006 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali in data 14 dicembre 2005, concernente l'adeguamento, a far data dal 1º gennaio 2006, nella misura dell'1,74%, degli importi delle pensioni, dei contributi minimi, delle pensioni minime, nonché della misura minima dell'indennità una tantum.

06A01376

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo «OEC S.r.l.», in Lecce.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 27 gennaio 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 2 maggio 2005 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati:

OEC S.r.l. con sede legale in via G. Guerrieri n. 18 - 73100 Lecce;

- Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);
- Allegato VI: Esame finale;
- Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

06A01352

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo «Serblok S.r.l.», in Spadafora.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 27 gennaio 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 20 maggio 2005 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati:

Serblok S.r.l. con sede legale in via Umberto I n. 208 - 98048 Spadafora (Messina);

- Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);
- Allegato VI: Esame finale;
- Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

06A01353

Vigilanza sulle banche di credito cooperativo

Si comunica che in data 25 dicembre 2005 è stato emanato il decreto ministeriale attuativo del decreto legislativo n. 220/2002, che disciplina più nel dettaglio l'esercizio dell'attività di vigilanza sulle Banche di credito cooperativo, approvando inoltre il nuovo modello di verbale e la connessa modulistica.

Il decreto di cui sopra ed i relativi allegati sono reperibili presso il sito del Ministero delle attività produttive: http://attivitaproduttive.gov.it

06A01440

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla «I1»

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP. S.p.A.), a partire dal 16 febbraio 2006, ha in emissione una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla «I1».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

06A01439

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601038/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 2 1 5 *

€ 1,00